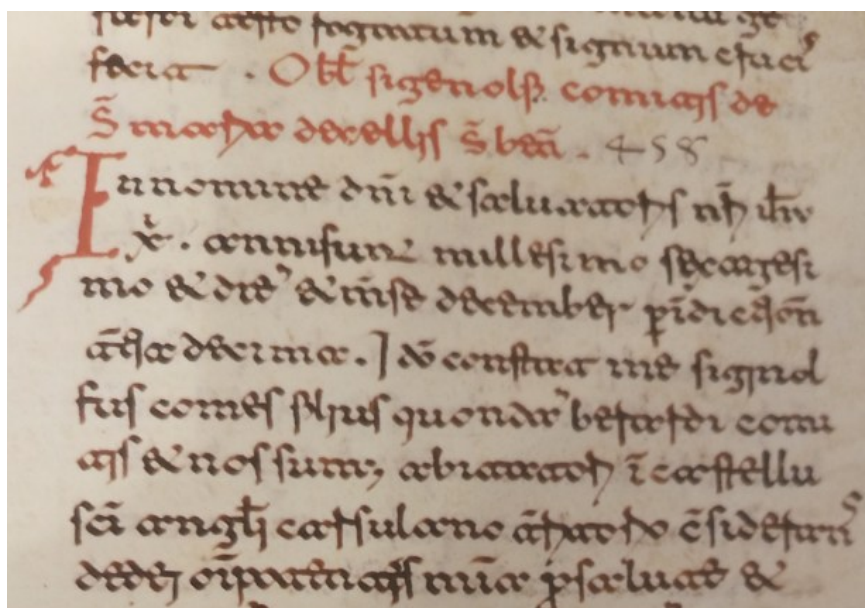


Celle di Carsoli

Vita dei frati benedettini



Massimo Basilici

Edizioni **Lo**

Sommario

Introduzione.....	1
I documenti	3
1219, 18 dicembre - Sentenza del Vescovo	4
<i>Traduzione.....</i>	<i>5</i>
<i>Riassunto</i>	<i>10</i>
<i>Considerazioni.....</i>	<i>11</i>
1287, 5 agosto - Statuto dei monaci.....	14
<i>Traduzione.....</i>	<i>14</i>
<i>Riassunto</i>	<i>20</i>
<i>Considerazioni.....</i>	<i>22</i>
1400, 15 agosto - Inventario dei beni.....	27
<i>Traduzione.....</i>	<i>27</i>
<i>Considerazioni.....</i>	<i>31</i>
1402, 4 maggio - Inventario dei possedimenti.....	32
<i>Traduzione.....</i>	<i>32</i>
<i>Riassunto</i>	<i>40</i>
<i>Considerazioni.....</i>	<i>40</i>
Struttura del monastero.....	45
I monaci.....	46
Conclusioni.....	52
L'evoluzione	52
La parrocchia.....	53
La struttura	53
La localizzazione.....	54
Appendice.....	55
1219, 18 dicembre - Sentenza del Vescovo: trascrizione	55
1287, 5 agosto - Statuto dei monaci: trascrizione	60
1400, 15 agosto - Inventario dei beni: trascrizione.....	65
1402, 4 maggio - Inventario dei possedimenti: trascrizione	67

Introduzione

Nell'anno 1060 il conte Sigenolfo, figlio del fu Berardo conte, abitante nel castello di Sant'Angelo nel territorio di Carsoli (L'Aquila), donò all'abazia Montecassino il monastero di *Santa Maria* che si trova nel luogo chiamato *Celle*, nel territorio dell'attuale Carsoli.

Per diversi decenni i frati benedettini dimorarono in questo monastero. Avevano una loro organizzazione, un patrimonio e delle rendite per mantenere in vita la struttura.

L'obiettivo della presente pubblicazione è quello di raccontare la vita di questi frati con alcuni documenti rintracciati.

Ringrazio:

Grimaldi Stefania, coordinatrice, oggi a riposo, dell'Archivio Diocesano dei Marsi, per informazioni

Iadeluca Andrea per la revisione del presente testo

Massimo Basilici

Roma, 3 ottobre 2026

Note per questa pubblicazione

In corsivo sono riportati brani tratti dai documenti originali.

Su fondo grigio sono riportate delle considerazioni in merito a quanto illustrato.

In questa pubblicazione sono state utilizzate delle abbreviazioni, alcune provenienti dalle fonti consultate; ecco l'elenco:

ADM Archivio diocesano dei Marsi, Avezzano (L'Aquila)

Nella copertina della presente pubblicazione è mostrato la parte iniziale dell'atto di donazione del conte Sigenolfo (anno 1060), che affida il monastero di *Celle* ai frati benedettini di Montecassino.

I documenti

Il giorno 1 febbraio 1000 avvenne la fondazione di un monastero annesso alla chiesa di *Santa Maria di Celle* ad opera di Rainaldo, conte dei Marsi. All'atto furono allegate una serie di proprietà.¹ Quella donazione fu fatta a monaci di un ordine imprecisato.

Nel dicembre 1060, il conte Sigenolfo, figlio del fu Berardo conte, abitante del castello di Sant'Angelo nel territorio di *Carsioli*, donò a Montecassino il monastero di *Santa Maria di Celle*.² Da questa data si insediarono i frati benedettini. Non sappiamo quali beni presero in consegna i frati con questa donazione, ovvero quale era il patrimonio del monastero all'atto del loro insediamento.

Nei capitoli che seguono sono riportate le traduzioni di alcuni documenti rinvenuti, utili per comprendere la vita dei frati del monastero di *Celle*. In appendice sono riportate le trascrizioni dei documenti originali.

¹ Gattola Erasmo, *Historia abbatiae Cassinensis Accessiones*, Venezia, 1734, pagine 101-102. Gattola dice di aver preso la notizia dal *Regesto* di Pietro Diacono, numero 252, foglio 114. La donazione è citata da Inguanez al numero 1 del suo elenco [Inguanez Mauro, *Documenti del Monastero di S. Maria de Cellis*, edito in *Bullettino della Regia Deputazione abruzzese di storia patria* (1916-1917), anno 1918, pagine 127-158].

² Gattola Erasmo, *Historia abbatiae Cassinensis*, Venezia, 1733, pagina 222.

1219, 18 dicembre - Sentenza del Vescovo

Questa sentenza del vescovo dei Marsi la riporta Gattola³ e la cita Inguañez.⁴

Particolare è la data di redazione del documento in quanto fornisce un'informazione che si presta a varie interpretazioni. Questa situazione è dovuta al fatto che la data è scritta in latino e comprende anche il numero di indizione.⁵ Gattola riporta *MCCXIX quintodecimo Kalendas ianuarii* e l'Inguañez traduce la data in 18 gennaio 1219. Nella data in testa al regesto di Inguañez, l'anno è quello giusto, ma probabilmente per una svista tipografica, invece del mese di dicembre è indicato quello di gennaio, mentre nell'originale si legge: *.M.CC.XVIII. quinto decimo kal(endas) ianuarii per indicationem .VII.* La data è 18 dicembre 1219.⁶

Prima di trascrivere il testo, Gattola riassume il contenuto.

Più equi verso i Cassinesi furono i predecessori del vescovo: infatti, poiché nella chiesa di Santa Maria venivano seppelliti tutti i morti della terra di San Pietro di Podio [Poggio Cinolfo]⁷ secondo una consuetudine estesamente accettata, ed avendo l'Arciprete di quella terra tentato di opporsi a questa consuetudine, il Preposto si appellò al vescovo Tommaso dei Marsi, dal quale i tentativi dell'Arciprete furono frenati con questa sentenza nell'anno 1219, con la quale consta che i suoi predecessori Benedetto e Ignizio⁸ avevano giudicato la medesima causa a favore dei Monaci.

³ Gattola Erasmo, *Historia abbatiae Cassinensis...*, pagine 224-225.

⁴ Inguañez Mauro, *Documenti del Monastero...*, pagina 131, numero 4. L'Inguañez fornisce la collocazione: *Caps. CVIII, fasc. I, n. 1*. Il documento, tuttora conservato a Montecassino, ha una segnatura diversa da quella indicata da Inguañez; l'attuale è *Capsula CVIII, fascicolo I, numero 3*.

⁵ Per la definizione di indizione, i vari tipi ed il suo calcolo si rimanda ad altri testi.

⁶ Questa diversità di interpretazione si trova citata in: Flamini Terenzio, *Un cimitero conteso*, edito in *Il Foglio di Lumen*, Pietrasecca di Carsoli, 2003, numero 6, pagine 16-20. Il Flamini evidenzia che la data 1218 è corretta, mentre 1219 è errata.

⁷ Attualmente frazione di Carsoli, a circa 6 Km dal capoluogo.

⁸ Alcuni autori lo citano come *Ingeamo*.

Traduzione

Di seguito è proposta la traduzione; a pagina 55 della presente pubblicazione è riportata la trascrizione, ripresa da Inguanez.

Nel nome del Signore, Amen.

Noi Tommaso, per grazia di Dio vescovo dei Marsi, dichiariamo con la presente che, essendo stata a noi presentata querela da parte del preposto e del convento di Santa Maria di Celle contro l'arciprete Berardo di San Pietro di Podio, poiché lo stesso arciprete, contro la consuetudine, aveva cominciato a costruire ex novo un cimitero nella sua chiesa e a seppellirvi i morti, con pregiudizio e danno del menzionato monastero, per la qual cosa chiedeva che costringessimo lo stesso arciprete a cessare da tale molestia.

Avendo lo stesso arciprete, da noi ammonito, affermato che le suddette cose appartenevano alla sua chiesa. Infine, su forte istanza dei Monaci, fissammo un giorno per discutere sulle premesse e sulle altre parti, affinché un giudizio dichiarasse tra loro ciò che era posto in dubbio dalle varie affermazioni delle parti.

Costituitesi dunque le parti in nostra presenza nel giorno stabilito, il presbitero Giovanni, monaco e procuratore del monastero di Santa Maria di Celle, propose legittimamente per mezzo del suo avvocato contro l'arciprete di San Pietro di Podio che, poiché tutti gli uomini di Podio, sia per diritto, sia per consuetudine approvata, devono essere sepolti presso la Chiesa di Santa Maria, e avendo Berardo, arciprete di Podio, percepito tutte le spettanze che seguono i morti, sia per i morenti sia nelle oblazioni, nei settimi anniversari e in altre oneste consuetudini, da quattro anni a questa parte, spinto da propria temerità, seppellì alcuni uomini del detto castello nella sua chiesa, e costruendo lì ex novo un cimitero, sottrasse le spettanze funerarie e le offerte che provenivano dai morti.

Per la qual cosa chiedeva che i corpi dei defunti con tutti i proventi dovessero essere restituiti alla sua chiesa da noi, e che il cimitero

costruito in pregiudizio della stessa chiesa di Santa Maria fosse completamente rimosso.

Aggiungendo che, al tempo del signor vescovo Benedetto, il signor Giovanni di Marano, che allora era arciprete della chiesa di San Pietro, avendo seppellito alcuni uomini del detto castello nella sua chiesa, il fratello Gentile, preposto di Santa Maria, lo aveva convenuto in giudizio davanti allo stesso vescovo nostro predecessore.

Lo stesso vescovo, conosciuti i meriti della causa, definì la controversia, aggiudicando alla chiesa di Celle tutto ciò che avrebbero dovuto ricevere per la sepoltura di quelli, e con la mediazione del signor Berardo di Celle, per volontà del detto vescovo e con il consenso delle parti tra le stesse chiese, sotto pena di cento soldi di denari, fu allora formata tale concordia, che da quel giorno in poi nessuno del castello di Podio fosse sepolto nella chiesa di San Pietro, a meno che il maltempo o un'incursione di nemici lo impedissero, cosicché il corpo del defunto non potesse essere trasportato alla chiesa di Santa Maria, e in tal caso, se vi fosse stata la volontà dei Monaci, fosse sepolto presso la chiesa di San Pietro.

Aggiunse anche che per la medesima convenzione il cimitero della detta chiesa fu distrutto e tutte le ossa dei defunti furono trasportate dai Monaci alla chiesa di Santa Maria.

Inoltre, avendo l'arciprete di San Pietro osato tentare la medesima cosa nello stesso tempo del signor vescovo Ingnizio, lo stesso vescovo, conoscendo i meriti della causa, confermò la sentenza del signor vescovo Benedetto nonché la composizione fatta dal signor Berardo di Celle, inserendo nella sua sentenza, come appariva nei suoi scritti, le lettere che munì del proprio sigillo.

Perciò chiedeva a noi che, così come era stato definito dai nostri predecessori di buona memoria, il signor Benedetto e il signor Ingnizio vescovi Marsicani, anche noi allo stesso modo dovessimo dichiarare con le nostre lettere, restituendo loro i corpi dei defunti con ogni provento sottratto, proibendo all'Arciprete e ai chierici di Podio di presumere per il futuro di seppellire alcuno nella loro chiesa; promettendo lo stesso procuratore di dimostrare ogni

singola proposta con testimoni, e avendo presentato lo stesso strumento che il signor vescovo Ingnizio aveva fatto per loro, affermando che se avessero dubitato di esso, avrebbe dimostrato con testimoni idonei ogni singola cosa in esso contenuta; allegava inoltre che la lunga e continua detenzione non doveva generare pregiudizio alla parte... chiedeva anche che le donne partorienti del detto castello, al tempo della loro purificazione, si recassero con le offerte alla chiesa di Santa Maria, mentre, per consuetudine approvata, lo stesso Arciprete non permetteva loro di accedervi, cosa da cui chiedeva che lo frenassimo da tale molestia, e voleva approvare questa consuetudine con testimoni.

Parimenti chiedeva che costringessimo gli uomini del detto castello a recarsi alla chiesa di Santa Maria con le offerte precisamente nella festa della Santa Croce, di San Stefano, dell'Assunzione della nostra Signora, e il lunedì dopo la risurrezione del Signore, così come era stato per consuetudine approvata.

A ciò la parte avversa rispose per mezzo del suo avvocato che gli uomini di Podio avevano libera sepoltura, ossia che chi voleva poteva essere sepolto presso la chiesa di Santa Maria, oppure poteva disporsi della chiesa di San Pietro senza che alcuno lo impedisse, e da quaranta anni la chiesa di San Pietro era stata in questo continuo possesso, come poteva dimostrare con testimoni idonei, affermando che lo strumento del signor Ingnizio non era di alcun valore, poiché faceva menzione dello strumento del suo predecessore, e quello di cui si faceva menzione non appariva; riguardo alle donne partorienti e ai giorni solenni rispose che era libero per le donne scegliere la chiesa in cui entrare, e per gli uomini accedere alla chiesa nei giorni solenni e nominati, senza che alcuno li costringesse, e questo prevalse così come erano pronti a dichiarare con testimoni.

Noi invece, udite le petizioni e le risposte delle parti, stabilimmo che le loro prove dovessero essere ammesse così come erano state offerte. Ricevuti dunque i testimoni di entrambe le parti ed esaminati diligentemente, facemmo pubblicare le loro deposizioni. E poiché su di esse si era disputato a lungo, per mezzo dei testimoni del monastero ci apparve chiaramente che sulla sepoltura degli uomini di Podio si era già disputato davanti al signor Benedetto vescovo dei

Marsi, e da lui era stato definito che gli uomini di Podio devono essere sepolti presso la chiesa di Santa Maria, e che ciò che era stato loro sottratto fosse interamente restituito; inoltre rimase pienamente provato riguardo alla sentenza del signor Vescovo Ignizio, il quale confermò la sentenza del vescovo Benedetto e la rinnovò con la sua scrittura, come si dichiara chiaramente dall'impronta del suddetto sigillo, dalla deposizione dei testimoni e dall'aggiunta della pena; parimenti ci fu pienamente dimostrato sia riguardo alla concordia avuta tra le menzionate chiese, sia sul cimitero chiuso, sia sulle ossa dei defunti trasportate al monastero dai Monaci, sia sul possesso continuo, sia sul primo ingresso delle partorienti nella chiesa di Santa Maria e nei già nominati giorni solenni, così come era stato richiesto in diritto dall'avvocato di Santa Maria, sia attraverso i testimoni dello stesso monastero, sia attraverso alcuni testimoni dell'altra parte.

Pertanto, essendo già concluso l'esame dopo molte allegazioni delle parti, ed avendo ciascuna delle parti offerto a noi le proprie allegazioni in scritti, concesse le dilazioni per considerare i meriti delle cause, poiché sulla sepoltura degli uomini di Podio presso la chiesa di Santa Maria, e sulla porzione canonica di tutti i proventi che seguono i morti, constava sia per la sentenza del signor vescovo Benedetto, sia infine per la conferma del signor vescovo Ignizio e la sua rinnovazione, come appariva dalle sue lettere, e questo stesso dichiaravano i detti dei testimoni.

E poiché constava anche della composizione avuta su queste cose per mezzo del signor Berardo di Celle, per autorità del vescovo diocesano e per volontà delle parti, nonché del cimitero chiuso e distrutto, e delle ossa dei morti da lì trasportate dai Monaci alla chiesa di Santa Maria, e dell'aggiunta della pena attraverso i testimoni e lo strumento del signor vescovo Ignizio, non essendo provato nulla in contrario in modo diretto dai testimoni della parte avversa.

Avuto il consiglio dei nostri Fratelli e di altri uomini prudenti, la sentenza e le definizioni dei nostri predecessori, il signor vescovo Benedetto e il signor vescovo Ignizio, avute sulle premesse, nonché la concordia fatta tra le stesse chiese per mezzo del signor Berardo

di Celle per volontà delle parti, con l'aggiunta della pena e osservata a lungo, come appariva dallo strumento del signor Ingnizio e dai testimoni.

Confermiamo con sentenza, e stabiliamo che debbano essere osservate in perpetuo.

Ordinando che, rimosso completamente il cimitero nella chiesa di San Pietro, per il futuro nessuno degli uomini di Podio sia sepolto nella stessa chiesa di San Pietro, a meno che il maltempo o l'incursione dei nemici non impediscano l'accesso alla chiesa di Santa Maria, come si contiene nello strumento del signor vescovo Ingnizio.

Riguardo poi alla pena di cento Soldi, nella quale è provato che l'Arciprete di Podio sia incorso, ci riserviamo di disporre secondo il nostro beneplacito; né ostacola ciò che viene opposto dall'altra parte contro lo strumento, poiché esso, corroborato dalla protezione del sigillo, contiene espressamente in sé tutto il processo del vescovo Benedetto e la composizione sotto il giorno e il console, e le sottoscrizioni dei testimoni. Poiché inoltre tutte le cose che sono in esso sono spiegate dall'asserzione dei testimoni.

Riguardo alle donne partorienti e alle solennità nominate, così stabiliamo: poiché è stato provato che da cinquant'anni le donne di Podio dopo la loro purificazione erano solite entrare per prima cosa con le offerte nella chiesa di Santa Maria, ciò deve ottenersi per il futuro senza impedire nessuno.

Riguardo alle solennità nominate stabiliamo che gli uomini di Podio visitino la nostra Signora allora quando per questo non sia leso il diritto altrui e sia conservata l'onesta consuetudine.

Questo atto è stato fatto nella chiesa di Santa Sabina, gli anni del Signore sono 1219, il quindicesimo giorno prima delle Calende di Gennaio, per la settima indizione, alla presenza dei miei Fratelli, ossia Rainaldo presbitero, Probato diacono, Tommaso di Ruberto presbitero, Filippo Subdiacono.

✠ *Io Tommaso, per grazia di Dio vescovo dei Marsi, ho sottoscritto di mia propria mano e ho apposto il mio sigillo.
Io Giovanni, fatta per comando del signor vescovo dei Marsi, ho scritto questa carta di mia propria mano. Amen.*

Riassunto

Tommaso, vescovo dei Marsi, emana una sentenza definitiva per risolvere una controversia di natura giurisdizionale, economica e liturgica.

La disputa vede contrapposti il preposto e il monastero di Santa Maria di *Celle* (rappresentati dal monaco procuratore Giovanni) e l'arciprete Berardo della chiesa di San Pietro di *Podio* (Poggio Cinolfo). Ecco la sintesi dei punti principali e della decisione:

1. Oggetto della controversia

- Diritto di sepoltura e proventi: Il monastero di Santa Maria lamentava che l'arciprete Berardo avesse costruito un nuovo cimitero presso la sua chiesa, seppellendovi gli abitanti del castello di *Podio* e trattenendo per sé le offerte e i diritti funerari (anniversari, lasciti, oblazioni). Santa Maria rivendicava l'esclusiva su tali diritti in base a una consuetudine approvata e a precedenti sentenze.
- Diritti sulle partorienti e festività: L'arciprete impediva alle donne del castello, dopo il periodo di purificazione dal parto, di recarsi a offrire a Santa Maria. Impediva inoltre ai fedeli di portare offerte al monastero durante specifiche feste solenni (Santa Croce, Santo Stefano, Assunzione e Lunedì dell'Angelo).

2. Le tesi della difesa

L'arciprete di San Pietro, mediante il suo avvocato, sosteneva la “libera sepoltura” (la libertà di scelta dei fedeli) e affermava che la sua parrocchia godeva di questo possesso continuo da quarant'anni. Riteneva, inoltre, nulle le prove della controparte e rivendicava la totale libertà per le donne e per i fedeli di scegliere quale chiesa frequentare.

3. Le prove storiche

Il monastero di Santa Maria è riuscito a dimostrare, mediante testimoni e documenti scritti dotati di sigillo, che la questione era già stata giudicata in passato da due precedenti vescovi dei Marsi (Benedetto e Ignizio). Tali sentenze avevano già stabilito che il cimitero di San Pietro doveva essere smantellato (con lo spostamento delle ossa a Santa Maria) e avevano fissato una penale di cento soldi per eventuali violazioni.

4. La sentenza del vescovo Tommaso

Dopo aver consultato i confratelli e gli esperti di diritto, il vescovo Tommaso conferma in pieno le sentenze dei suoi predecessori e stabilisce che:

- Chiusura del cimitero: Il cimitero di San Pietro di *Podio* deve essere chiuso permanentemente. Nessun abitante potrà esservi sepolto, a meno di condizioni meteorologiche estreme o incursioni nemiche che impediscano di raggiungere Santa Maria.
- Obblighi liturgici ed economici: Viene ripristinato l'obbligo per le donne partorienti di fare la prima offerta a Santa Maria (consuetudine documentata da cinquant'anni) e viene tutelato il diritto del monastero a ricevere i fedeli nelle giornate di festa.
- Sanzioni pecuniarie: Il vescovo dichiara l'arciprete Berardo formalmente incorso nella sanzione di cento soldi per aver violato i patti storici, riservandosi di riscuoterla o disporne in seguito.

Considerazioni

Questa sentenza è utile perché per la prima volta si parla esplicitamente della chiesa di *Santa Maria di Celle* e di un preposto che era a capo di una comunità, abitante nel monastero. Si suppone che entrambe le strutture siano state attigue, ovvero poste nello stesso luogo.

Il termine *preposto* ci spinge a fare alcune considerazioni. Preposto (dal latino *praepositus*, ovvero "messo a capo", più comunemente evolutosi nella forma linguistica *prevosto*) definisce storicamente una figura di altissima dignità che veniva subito dopo l'abate.

Precedeva tutti gli altri monaci e faceva le veci del capo della comunità in caso di assenza o impedimento dell'abate. Nei documenti analizzati il termine abate per il monastero di *Celle* non compare.

Questo testo testimonia una delle entrate economiche del monastero: le oblazioni derivanti dalle sepolture dei defunti. Così tra i 1178 ed il 1219 il cimitero della chiesa di Santa Maria era attivo e serviva per la sepoltura dei morti di Poggio Cinolfo. Il testo non riferisce dove erano seppelliti i morti di *Celle*. Risulta particolare che i defunti di un paese (Poggio Cinolfo) dovevano essere seppelliti al cimitero del monastero di *Celle*, distante circa 6 km da Poggio Cinolfo.

D'interesse sono le donne partorienti: portare offerte in chiesa dopo la nascita di un bambino era un'usanza comune nei paesi. In epoca passata, per una donna avere un figlio era considerato un peccato in quanto si era consumato un atto non ben visto agli occhi del clero. Così la donna era considerata impura dopo aver partorito! Si veda il termine *infetatione* della sentenza.⁹

Altra entrata del monastero erano le oblazioni, versate dagli uomini, in occasione delle festività di Santa Croce, Santo Stefano, l'Assunzione di nostra Signora, il secondo giorno dopo la Resurrezione del Signore (Lunedì dell'Angelo).

⁹ A Pereto (L'Aquila) si racconta che dopo ogni parto, oltre il categorico divieto di contatti coniugali per almeno 40 giorni, dalla nascita dei bambini (sembra che pochissimi riuscissero a rispettare), la sposa era sottoposta a riti purificatori. Passato il periodo previsto, in un giorno festivo, con un cero acceso attendeva per un certo tempo fuori della chiesa in preghiera. Poi tenendo un lembo della stola del parroco, pregando con lui e procedendo lentamente si avviavano verso l'altare. Dopo la benedizione e la comunione, la novella madre si sentiva di nuovo sposa e cristiana. Qualche donna anziana di pereto ricorda che il cero utilizzato era offerto alla chiesa parrocchiale di San Giorgio martire in Pereto [estratto da: Basilici Massimo, *Sposi a Pereto (L'Aquila): le storie*, Edizioni Lo, Roma, 2013, pagina 8]. Da notare che la sentenza vescovile porta la data dell'anno 1219, la purificazione dopo il parto a Pereto si mantenne fino agli anni Cinquanta del secolo scorso!

Gli uomini di Poggio Cinolfo potevano accedere alla chiesa di *Celle* solo in determinate ricorrenze e con oblazioni (offerte).¹⁰

Questa sentenza è utile anche per ricostruire la storia dei vescovi marsicani, in quanto di questi, vissuti intorno all'anno 1200, non si hanno documenti che attestino le loro attività ecclesiastiche, oltre la loro esistenza.

¹⁰ Questo ricorda i pellegrinaggi al Santuario della Madonna dei Bisognosi, posto tra Pereto e Rocca di Botte, che dovevano essere svolti dalle comunità limitrofe in particolari ricorrenze, accedendo per gruppi.

1287, 5 agosto - Statuto dei monaci

Nel 1287 fu redatto uno statuto per la gestione del monastero. La trascrizione di questo testo si deve a Inguanez,¹¹ testo conservato a Montecassino.¹²

Traduzione

Prima della trascrizione del testo, Inguanez inserisce un sommario.¹³

Statuti e Capitoli redatti tra il fratello Ottaviano preposito di S. Maria delle Celle e i suoi monaci fratello Giovanni, fratello Gerardo, fratello Rainaldo e fratello Biagio delle Celle, fratello Nicola di Poggio e fratello Bartolomeo di Alto S. Maria “sulle giustizie degli stessi monaci e altre cose”.

Di seguito la traduzione; a pagina 60 della presente pubblicazione è riportata la trascrizione.

In nome del Signore amen.

Nell'anno dello stesso milleduecentottantasette, il giorno cinque di agosto, XV indizione, davanti al monastero di Santa Maria delle Celle.

Sotto il dominio degli eredi della divina memoria del signore Carlo, illustre un tempo re di Gerusalemme e di Sicilia, nell'anno III del loro dominio.

In questo giorno presente noi Leo Berardi, giudice nel castello delle Celle, e Francesco delle Celle, per autorità regia notaio pubblico, con il presente scritto pubblico rendiamo noto e testimoniamo che sia in nostra presenza sia [in presenza] dei sottoscritti testimoni a ciò specialmente chiamati e pregati, ossia: Rainaldo di Vicovario, Filippo di Giovanni Porcello e Iacobello della Villa e molti altri.

¹¹ Inguanez Mauro, *Documenti del Monastero...*, pagine 145-149.

¹² Capsula CVIII, fascicolo I, numero 2.

¹³ Inguanez Mauro, *Documenti del Monastero...*, pagina 132.

Essendovi discordia tra il fratello Ottaviano, preposito del monastero di Santa Maria delle Celle da una parte, e il convento ossia i monaci dello stesso monastero dall'altra, riguardo le giustizie degli stessi monaci e altre cose che per il loro sostentamento devono ricevere dallo stesso monastero e dal preposito, i medesimi preposito e monaci, ossia il fratello Giovanni, il fratello Gerardo, il fratello Rainaldo e il fratello Biagio delle Celle, il fratello Nicola di Poggio e il fratello Bartolomeo di Alto Santa Maria, unanimemente e concordemente, per lo stato tranquillo e pacifico dello stesso monastero, giunsero a tale patto e concordia.

In primo luogo, ossia che allo stesso preposito sia prestata dagli [stessi] monaci la dovuta obbedienza e reverenza, e sia venerato e onorato da essi come si addice a un preposito.

Parimenti, che lo stesso preposito procuri, tratti e amministri in ogni cosa gli affari dello stesso monastero.

Parimenti, che sia il preposito sia i monaci tengano e possano tenere i loro canapai¹⁴ e di essi usare e godere pacificamente e quietamente come consuetamente fecero nei tempi passati.

Parimenti, che sia il preposito sia chiunque dei monaci riceva e abbia la parte, come è consuetudine, delle... [sic] decime delle quali è solito ricevere e avere.

Parimenti, che il denaro che allo stesso monastero capiterà di avere nella festa di Santa Maria di marzo a titolo di offerte sia diviso ugualmente tra loro.

Così che sia dello stesso denaro sia delle predette decime, nonché di tutte le altre cose che richiedono divisione o che dovranno essere divise tra loro, il preposito riceva sempre [la quota] per due [persone].

¹⁴ Coltivazioni di canapa.

Le altre offerte della stessa festa, in qualunque cosa consistano, siano assegnate al cellarario, il quale riceverà le altre rendite e i proventi dello stesso monastero.

Parimenti, che tutti gli altri proventi, rendite, offerte e proventi ecclesiastici oltre a quelli predetti dello stesso monastero, da qualunque luogo e in qualunque modo [provengano], eccetto quelli che sono lasciati e dati per le opere e il miglioramento del monastero, gli stessi preposito e monaci li abbiano in comune e siano spesi comunitariamente per le utilità loro e dello stesso monastero.

Parimenti, se qualcuno o alcuni volessero dare, sia allo stesso preposito sia a chiunque dei medesimi monaci per la salute dell'anima sua o dei suoi, dei danari o dei pani, sia lecito a lui ricevere i medesimi danari e un pane soltanto, e i restanti pani siano portati al cellario [dispensa].

Parimenti, che il preposito debba scegliere e ordinare annualmente uno tra i medesimi monaci, quello che vorrà, il quale riceva tutti i viveri dello stesso monastero insieme allo stesso preposito secondo una sola e medesima misura, e li tenga e custodisca sotto la sua chiave, per essere assegnati da lui sia al cellarario dello stesso monastero sia ad un altro al quale il preposito ordinerà per gli affari loro e dello stesso monastero, quando sarà opportuno.

Parimenti, che il medesimo preposito debba fare e stabilire uno tra i medesimi monaci come cellarario, e possa rimuoverlo e sostituirne un altro quando a lui piacerà e sarà necessario.

Il quale cellarario debba, con la consapevolezza dello stesso preposito, ricevere tutte le entrate e i proventi del monastero eccetto i viveri che deve ricevere il monaco sopradetto, come sopra si narra, e spenderli con la consapevolezza e il mandato dello stesso preposito e, sia dell'entrata sia dell'uscita degli stessi proventi e rendite, rendere debito conto allo stesso preposito alla presenza dei monaci sopradetti; se poi lo stesso cellarario non facesse ai medesimi monaci o a qualcuno di essi le cose che deve e che tra lo stesso preposito e i monaci sono state ordinate o capiterà che siano ordinate in futuro,

i medesimi monaci devono notificare ciò al preposito e lo stesso preposito sarà tenuto a fare ciò per loro e dovrà essere corretto.

Parimenti, che il preposito e i monaci mangino insieme e a una sola mensa, e ciò che dal loro mangiare avanzerà, sia nel pane sia nelle altre cose, sia riportato al cellario.

Parimenti, che se un consanguineo del preposito o di qualcuno dei monaci, o un'altra persona che venga specialmente da qualcuno di essi, mangi presso il detto monastero, riceva il pane e il companatico da quello di cui è consanguineo o dal quale è venuto, e abbia il vino dal comune.

Se poi il preposito e i monaci fossero a mensa, riceva anche il companatico dal comune; per le altre persone invece che vengono al predetto monastero, il preposito mantenga il modo consueto.

Parimenti, poiché il preposito deve ricevere per due, possa, se vuole, trattenere con sé una persona a spese comuni di bevanda e cibo.

Parimenti, che il preposito possa tenere un cavallo o un puledro equino, per il cui foraggio debba avere dal monastero o sei quartari di orzo o di spelta, o di altro cereale che vi fosse nel monastero, otto quartari; se poi il cereale non fosse nel monastero, debba essere comprato con i loro [fondi], il quale cavallo lo stesso preposito deve tenere per il servizio suo e dello stesso monastero, ed anche dei monaci quando andranno per gli affari del monastero. Se invece il puledro che lo stesso preposito terrà, a causa del tempo [dell'età] non potesse essere cavalcato, il medesimo preposito trovi un altro cavallo per gli affari del monastero, quando occorrerà, a sue proprie spese per il trasporto.

Parimenti, se il preposito vorrà recarsi allo studio [università], abbia per le spese al mese dieci coppe¹⁵ di grano; il monaco invece, se

¹⁵ La coppa di grano era un'unità di misura delle granaglie, realizzata con il recipiente in legno denominato *coppa*. Se la *coppa* era rasa, ovvero il livello del grano era allo stesso livello del bordo del recipiente, il peso era pari a 20 Kg, se

licenziato [autorizzato] si recherà allo studio, abbia per le spese al mese cinque coppe di grano.

Parimenti, che tanto il preposito quanto ciascuno dei monaci presso il detto monastero possa avere bestie specialmente per sé, o qualsiasi altra masseria a proprie spese, salvo che la paglia e il fieno del monastero siano comuni a tutti.

Parimenti, che quando il preposito o un monaco vorrà prendere una medicina, oltre alle spese quotidiane del monastero, il preposito abbia dieci soldi provisini¹⁶ e il monaco cinque soldi. kk

Parimenti, se un monaco si ammala presso il monastero, possa trattenerlo con sé a spese del monastero una persona che gli serva, e mentre giace a letto abbia per le medicine, in qualunque giorno sia infermo, quattro pillole; se invece vorrà ritornare alla casa paterna, mentre sarà infermo riceva soltanto al mese cinque coppe di grano. Il medesimo modo si osservi per il preposito, se capiterà che egli si ammali, salvo che egli riceva per due.

Parimenti, quando il preposito affitta terre o vigne del monastero per la lavorazione, riferisca ai monaci ciò che da ciò riceve per la transazione, e debba assegnarlo al cellarario che riceve gli altri proventi.

Parimenti, che sia il preposito sia i monaci debbano sollecitamente attendere al miglioramento e agli affari del monastero secondo le loro possibilità e le facoltà dello stesso monastero.

Parimenti, che trascorso ogni anno, qualunque cosa supererà [avanzerà] dalle predette rendite, dedotte le spese, sia divisa ugualmente tra gli stessi preposito e monaci, ricevendo tuttavia il preposito per due.

invece era colma era pari a 25 Kg. Ha come sottomultipli la *mezza coppa* e il *quarto di coppa*.

¹⁶ Fa riferimento al *soldo provisino*, una celebre moneta medievale coniata originariamente a Provins, in Francia (nella regione della Champagne). Questa valuta divenne popolarissima nei commerci europei del XII e XIII secolo ed era ampiamente utilizzata e imitata anche in Italia

Le quali cose tutte e singole sopra e infrascritte, i prefati preposito e monaci, stipulando legittimamente tra loro a vicenda, promisero reciprocamente di attendere e osservare inviolabilmente finché il predetto fratello Ottaviano sarà preposito del predetto monastero, e di non fare né venire contro esse o qualcuna di esse per sé o per altri, per alcuna occasione o eccezione, sotto la pena di sei once d'oro per metà alla corte del venerabile padre signore abate Cassinese [di Montecassino] e per metà alla parte che osserva le predette cose, da pagarsi da ciascuna parte, promessa e legittimamente stipulata; e pagata o no la pena, tutte le predette cose e qualsiasi delle predette cose rimangano nella loro fermezza.

Sopra è interlineato “possa” di mano mia del predetto notaio.

A futura memoria di ciò e a cautela delle parti furono fatti da ciò due pubblici strumenti simili per mano di me predetto notaio Francesco, corroborati dalle sottoscrizioni e dai segni dei predetti giudice e testimoni, il presente da trattenersi presso lo stesso preposito, l'altro invece presso gli stessi monaci.

Le quali cose scrissi e pubblicai essendo stato pregato da una parte e dall'altra, io sopradetto Francesco, per autorità regia pubblico notaio delle Celle, e segnai con il mio segno [Segno del Tabellione].

Segno di croce di propria mano di me Leo, che sopra [sono] giudice delle Celle.

Segno di croce di propria mano di me Rainaldo di Vicovario, che sopra [sono] testimone ✠.

Segno di croce di propria mano di me Filippo, che sopra [sono] testimone ✠.

Riassunto

Gli *Statuti e Capitoli* redatti il 5 agosto 1287 nascono per porre fine a una controversia (*discordia*) sorta tra il preposto del monastero di Santa Maria, frate Ottaviano, e i monaci del monastero (frate Giovanni, frate Gerardo, frate Rainaldo, frate Biagio delle Celle, frate Nicola di Poggio e frate Bartolomeo di Alto Sante Maria) riguardo ai loro diritti (*iusticiis*) e alla spartizione delle risorse.

L'accordo, redatto dal notaio pubblico Francesco delle *Celle*, stabilisce una serie di regole per garantire la trasparenza amministrativa e la pacifica convivenza:

1. Gerarchia e doveri amministrativi

- Obbedienza e rispetto: I monaci devono obbedienza e riverenza al preposto, il quale a sua volta ha il dovere di gestire e procurare con diligenza gli affari del monastero.
- Uso delle terre: Sia il preposto che i monaci mantengono il diritto di possedere e utilizzare pacificamente le proprie canapaie (*canapinas*) come avveniva in passato.

2. Gestione finanziaria e la figura del cellarario

- Nomina del cellarario: Il preposto deve nominare annualmente un monaco con il ruolo di cellarario, incaricato di custodire le chiavi, i viveri e le dispense del monastero. Il preposto ha l'autorità di revocarlo e sostituirlo se necessario.
- Controllo delle entrate e uscite: Il cellarario riceve tutte le entrate e i proventi del monastero sotto la supervisione del preposto, e deve spendere i fondi solo su suo mandato, rendicontando regolarmente le spese davanti ai monaci.
- Divisione delle offerte: Le offerte in denaro ricevute durante la festa di Santa Maria vengono divise equamente, assegnando però una quota doppia al preposto (*prepositus recipiat pro duobus*). Le offerte delle altre feste vanno invece al cellarario per le necessità comuni.

3. Vita comune e regole della tavola

- Mensa comune: Il preposto e i monaci devono mangiare tutti insieme alla stessa tavola (*simul et ad unam mensam comedant*). Tutti gli avanzi dei pasti (come il pane) devono essere restituiti alla dispensa comune (*cellario*).
- Ospitalità e parenti: Se i parenti del preposto o dei monaci fanno visita al monastero, possono mangiare alla mensa comune ricevendo pane e vino dal magazzino del monastero. Il preposto ha inoltre il diritto di ospitare a spese comuni fino a due persone di sua scelta.

4. Viaggi, studio e istruzione

- Mantenimento del cavallo: Al preposto è consentito tenere un cavallo per i suoi spostamenti di lavoro, ricevendo dal monastero una provvigione fissa di orzo o spelta. Se i monaci devono viaggiare per affari del monastero, è fornita una cavalcatura anche a loro.
- Spese di studio (*ad studium*): Se il preposto decide di recarsi a studiare, riceve un sussidio mensile di dieci coppe di grano; un monaco (se autorizzato) riceve invece cinque coppe al mese.

5. Spese mediche e gestione della malattia

- Fondo per le cure: Per le spese mediche straordinarie sono previsti fino a dieci solidi provvisini per il preposto e quindici per un monaco.
- Sostentamento dei malati: Se un monaco si ammala e deve restare a letto, riceve quattro provvisioni al giorno per le medicine. Se preferisce, può tornare a casa del padre per la convalescenza, gli spettano 5 coppe di grano al mese. Anche in questo caso, per il preposto malato si applica la quota doppia.

6. Contratti agrari e surplus di fine anno

- Affitto dei terreni: Quando il preposto concede terre o vigne a mezzadria (*ad laborerium*), deve preferire i monaci, affinché i frutti e i proventi siano consegnati al cellarario per il bene della comunità.
- Spartizione del surplus: Alla fine di ogni anno, una volta dedotte tutte le spese di gestione, l'eventuale surplus attivo del bilancio viene diviso tra la comunità: i monaci ricevono una parte ciascuno, mentre il preposto riceve una quota doppia.

Considerazioni

Il luogo

L'atto fu redatto davanti al monastero di Santa Maria di *Celle* (*ante monasterium Sancte Marie de Cellis*).

I rogatori

I due ufficiali pubblici che redigono lo statuto, alla presenza di testimoni, sono:

- Leo Berardi, giudice nel *castello delle Celle* (*Castrum Cellarum*).
- Francesco delle *Celle* (*Cellis*), notaio pubblico per autorità regia

Da questi due presenti all'atto si notano due località distinte, *Castrum Cellarum* e *Cellis*.

La data

Lo statuto è redatto circa due anni dopo la morte di Carlo I D'Angiò (7 gennaio 1285), Re che aveva soggiornato diverse volte a *Celle*,¹⁷ luogo che riteneva strategico per l'accesso alla Marsica. Quando è redatto lo statuto, il successore del Re, il figlio Carlo II D'Angiò, si trovava prigioniero. Venuto a patti, fu messo in libertà nel 1288 e, tornato a Napoli, assunse il governo del regno.

¹⁷ Per dettagli sui soggiorni dei Re Angioni a Celle si veda; Basilici Massimo: *Celle di Carsoli: Anni 1176 – 1306*, Edizioni Lo, Roma, 2026.

Lo statuto evidenzia l'assenza del Re nell'intestazione dove riporta: *degli eredi della divina memoria del signore Carlo, illustre un tempo re di Gerusalemme e di Sicilia, nell'anno III del loro dominio*, ovvero il Re (Carlo II) era assente.

I monaci

Il preposto è frate Ottaviano, mentre i monaci sono:

- frate Giovanni
- frate Gerardo
- frate Rainaldo
- frate Biagio *de Cellis*
- frate Nicola *de Poggio*
- frate Bartolomeo *de Alto Sancte Marie*.

La presenza all'atto di sette monaci induce a pensare che il monastero di *Celle* era di piccole dimensioni.

Analizzando i documenti riguardanti questo monastero si nota che quando viene redatto un atto sono elencati dei frati, probabilmente tutti quelli presenti nel monastero. È possibile asserire questo in quanto, ad esempio, il giorno 11 marzo 1286 fu redatto un atto di locazione di un terreno. All'atto sono presenti: Ottaviano, il preposito, e i frati Giovanni, Nicola, Gerardo, Rainaldo, Bonaldo, Bartolomeo e Biagio che sono gli stessi, con in più un certo Bonaldo, dell'atto del 1287. Le concessioni o gli affitti erano un tema affrontato comunitariamente.

Negli atti riportati da Inguanez, che menzionano il preposito ed il nome dei frati, si nota che più passa il tempo e più si riducono i nomi dei frati citati nei documenti, segno della decadenza del monastero.

L'oggetto

Deve essere nata qualche lite nella gestione del monastero e per questo il preposito o l'intera comunità fece predisporre uno statuto che elencasse i diritti ed i doveri del preposito e degli altri frati del monastero.

Particolarità

Una delle attività dei frati era la coltivazione della canapa, utilizzata per tessere e realizzare tessuti degli indumenti personali o della comunità.

I frati si spartivano le offerte recuperate per la festa di Santa Maria che ricorreva nel mese di marzo. La principale ricorrenza dedicata a Santa Maria nel mese di marzo cade il 25 marzo, giorno in cui la Chiesa cattolica celebra la *Solennità dell'Annunciazione del Signore*. Questa data commemora il momento in cui l'Arcangelo Gabriele annunciò a Maria il concepimento di Gesù, ed è stata fissata esattamente nove mesi prima di Natale. Nel passato, per l'enorme importanza di questa festività mariana, molte città festeggiavano il proprio Capodanno proprio il 25 marzo. Le prime tracce di questa festività si trovano nel IV-V secolo d.C., quindi una ricorrenza antica.

Da ricordare il concetto di Annunciazione.

Da tenere conto un fattore. Il sovrano Carlo I D'Angiò fu uno dei più accesi sostenitori della festa dell'Annunciazione o Annunziata a tal punto che furono edificate varie chiese con questo titolo, soprattutto dopo la vittoria contro Corradino (23 agosto 1268). Se consideriamo che *Celle* fu un punto strategico per il regno di Carlo I, la festa del 25 marzo doveva richiamare varie persone al monastero di *Celle*.

I proventi in denaro erano sempre divisi in parti uguali tra i monaci, fatta eccezione del priore che prendeva una parte doppia. Altri proventi dovevano essere consegnati al cellarario, ovvero l'amministratore dei beni materiali e il responsabile della dispensa.

Nella *Regola di San Benedetto*, il cellarario era uno dei collaboratori più importanti dell'abate. Dal momento che l'abate doveva concentrarsi sulla guida spirituale dei monaci, il cellarario gestiva la dimensione materiale del monastero:

- Custodiva, immagazzinava e distribuiva i viveri, il vino, l'olio e gli strumenti di lavoro.

- Prendeva cura della razione quotidiana di cibo per i monaci (destinata al refettorio) e organizzava i rifornimenti per gli ospiti, i pellegrini e i poveri che bussavano alla porta del monastero.
- La *Regola* prescriveva che il cellarario dovesse essere un uomo maturo, sobrio, non superbo né sregolato, capace di relazionarsi con carità e fermezza senza esasperare i confratelli.

I monaci dovevano mangiare tutti alla stessa mensa.

Se un parente di un monaco (compreso il preposto) avesse fatto visita al monastero, la sua razione di pane e companatico sarebbe stata tolta dalla quota personale di quel monaco. Il vino era fornito dalla riserva comune. Qualora un visitatore si presentasse quando i monaci erano alla mensa, il companatico era preso dalla dispensa comune. Dal momento che il preposto riceveva sempre il doppio, poteva ospitare una persona, dove le bevande ed il cibo erano prelevati dalla dispensa comune.

Il prevosto doveva avere un animale, un cavallo per gli spostamenti (oggi si direbbe l'*automezzo aziendale personale*), lui doveva pensare alla sua nutrizione e di sostituirlo quando vecchio o non utilizzabile. I frati potevano tenere un loro animale da trasporto (*automezzo personale, ma dell'azienda*), nutrito con la paglia e fieno del monastero. In tempi passati i frati andavano *a cerca*, ovvero si spostavano in paese o in paesi limitrofi per svolgere la *questua*, ovvero recuperare beni per il loro sostentamento e un animale da trasporto era utile per riportare al monastero quanto recuperato o acquistato.¹⁸

Interessante era l'attenzione allo studio; i monaci avevano diritto a certe quantità (*coppe*) di grano per il loro sostentamento in quanto studiando non avevano la possibilità di lavorare.

¹⁸ A Pereto, fino agli anni Sessanta dello scorso secolo, i frati custodi del Santuario della Madonna dei Bisognosi (Pereto-Rocca di Botte) utilizzavano un somaro per riportare al convento del santuario beni raccolti con le offerte dei fedeli dei paesi vicini al santuario.

Attenzione era prestata alla cura dei monaci malati. Era fissato un limite economico per le spese delle medicine da somministrare. Era prevista anche l'assistenza di una persona.

I monaci dovevano *sollecitamente attendere al miglioramento e agli affari del monastero secondo le loro possibilità e le facoltà dello stesso monastero*, ovvero l'obiettivo era un miglioramento del monastero. Se alla fine dell'anno ci fosse stato un'eccedenza (utile) delle risorse (denaro e derrate) accumulate nel frattempo, queste sarebbero state divise tra i monaci in parti uguali, mentre al prevosto sarebbero toccate due parti. Questa sembra l'organizzazione di una azienda moderna, dove i soci si spartiscono gli utili a fine anno.

Da considerare un aspetto negativo di questa organizzazione: a parità di rendite annuali, la riduzione del numero di monaci avrebbe permesso una quota annuale maggiore fra i monaci rimasti. Così diminuendo il numero di monaci sarebbe aumentato il "capitale" da spartire.

Grazie ai lasciti dei fedeli, il patrimonio del monastero era destinato a crescere nel tempo, garantendo rendite sempre maggiori. Ciò avrebbe dovuto favorire l'ingresso di nuove vocazioni, assicurando la sopravvivenza della struttura fino all'Ottocento; al contrario, il numero dei monaci subì una progressiva contrazione, fino al definitivo abbandono del complesso.

Probabilmente il numero dei frati diminuì a causa della gestione poco accorta del patrimonio, così pochi erano tentati a farsi frate.

1400, 15 agosto - Inventario dei beni

Il 15 agosto 1400 fu redatto un inventario del monastero. Il testo è conservato a Montecassino.¹⁹

Questo documento fu segnalato e trascritto in parte da Maccafani Gian Gabriello²⁰ in un suo manoscritto sulla chiesa di *Santa Maria in Cellis*.²¹ Nella presente pubblicazione è analizzata la parte citata da Inguanez²² e da Gattola.²³

Di seguito è proposta la traduzione di entrambi gli autori; a pagina 65 della presente pubblicazione è riportata la trascrizione di Inguanez e Gattola.

Traduzione

Testo di Inguanez.

Inventario di tutti i beni della chiesa di Santa Maria di Celle fatto da me, fra Pietro d'Ungheria, nell'anno del Signore 1400, il giorno 15 del mese di agosto, alla presenza di uomini buoni e onesti, vale a dire il notaio Andrea e il notaio Cicco e altri due cittadini, sia dei [beni] mobili che anche immobili e anche di tutte le proprietà e utensili delle case.

<i>In primo luogo, un calice d'argento con pomello rotondo</i>	<i>I</i>
<i>Inoltre, un evangelistario coperto d'argento con l'immagine del crocifisso e del salvatore</i>	<i>I</i>
<i>Inoltre, due libri messali buoni</i>	<i>II</i>
<i>Inoltre, [un libro] manuale</i>	<i>I</i>

¹⁹ Capsula CVIII, fascicolo V.

²⁰ Fu trascritto in parte in quanto il Maccafani utilizzò le informazioni stampate dal Gattola.

²¹ Per dettagli su questa notizia riportata dal Maccafani si veda il testo, trascritto e tradotto in: Basilici Massimo, *Santa Maria di Celle – Carsoli: Manoscritto Maccafani*, Edizioni Lo, Roma, 2026, pagine 8-9 e 32-33.

²² Inguanez Mauro, *Cataloghi dei codici di prepositure e chiese cassinesi nei secoli 11.-15*, fa parte di: *Gli archivi italiani: rivista bimestrale di archivistica e di discipline ausiliare*, anno III, 1916, pagine 7-8, voce *Celle*.

²³ Gattola Erasmo, *Historia abbatiae Cassinensis...*, pagina 223.

<i>Inoltre, [il libro delle] vite dei padri</i> ²⁴	I
<i>Inoltre, la regola del padre nostro</i> ²⁵	I
<i>Inoltre, un innario</i> ²⁶	I
<i>Inoltre, [due] salteri</i> ²⁷	II
<i>Inoltre, un libro di sermoni domenicali</i> ²⁸	I
<i>Inoltre, un collettorio</i> ²⁹ per l'anno	I
<i>Inoltre, un evangelistario della notte</i> ³⁰	I
<i>Inoltre, un innario con ordinario</i>	I
<i>Inoltre, il libro dei dialoghi del beato papa Gregorio</i> ³¹	I

²⁴ Il *libro delle vite dei padri* (noto storicamente in latino come *Vitae Patrum*) è una celebre e monumentale raccolta di biografie, aneddoti, miracoli e detti spirituali dei Padri del deserto. Questi testi raccontano la vita dei primi monaci ed eremiti cristiani (uomini e donne) che, tra il III e il V secolo d.C., decisero di abbandonare le città per vivere in solitudine e preghiera nei deserti dell'Egitto, della Siria e della Palestina. Il nucleo fondamentale dell'opera ruota attorno a figure leggendarie come sant'Antonio Abate (considerato il fondatore del monachesimo cristiano).

²⁵ *Regola del Padre Nostro* (o anche *regola dei Pater Noster*) non indicava un codice monastico scritto come la *Regola di San Benedetto*, bensì una pratica di preghiera sostitutiva basata sulla ripetizione del *Padre Nostro*, pensata appositamente per i monaci analfabeti o per i membri laici della comunità (chiamati *conversi*).

²⁶ Libro degli inni.

²⁷ Libro del rosario.

²⁸ I *sermoni* sono discorsi formali di carattere religioso o morale, pronunciati da un membro del clero (come un sacerdote, un pastore o un ministro) davanti a una comunità di fedeli. Lo scopo principale del sermone è spiegare un testo sacro, insegnare principi religiosi o morali e guidare la congregazione nella propria vita spirituale.

²⁹ Un libro liturgico che raccoglieva le “collette”, ovvero le orazioni pronunciate dal sacerdote celebrante durante la Messa o l'Ufficio divino.

³⁰ *Evangelistario* è il libro liturgico che contiene i singoli brani scelti dai Vangeli, disposti nell'ordine in cui devono essere lette durante l'anno. La specifica dicitura *della notte* (*de nocte*) identifica i testi destinati all'Ufficio delle letture notturne, storicamente conosciuto come il momento dei Mattutini (o *Vigilie*). Mentre la maggior parte degli evangelistari serviva per la proclamazione del Vangelo durante la Messa diurna, nei monasteri e nelle grandi cattedrali si celebrava una complessa liturgia nelle ore della notte. Durante questa preghiera notturna, i monaci o i chierici leggevano lunghi passaggi scritturali e commenti patristici.

³¹ Una delle opere più famose, amate e lette di tutto il Medioevo, scritta nel tardo VI secolo da papa Gregorio I, detto Gregorio Magno. L'opera si chiama così (*I Dialoghi*) perché è interamente impostata come un lungo colloquio tra il papa stesso e il diacono Pietro. L'opera è suddivisa in quattro libri: il più famoso è il

<i>Inoltre, un antifonario</i> ³²	<i>I</i>
<i>Inoltre, un graduale</i> ³³ <i>per la messa</i>	<i>I</i>
<i>Inoltre, un libro delle passioni dei santi</i> ³⁴	<i>I</i>
<i>Inoltre, un breviario</i> ³⁵ <i>antico senza rilegatura</i>	<i>due</i>
<i>Inoltre, un libro di sermoni</i> ³⁶ <i>per l'anno</i>	<i>I</i>
<i>Inoltre, una bibbia</i>	<i>I</i>

Gattola fa riferimento all'inventario del 15 agosto 1400, ma aggiunge altri particolari, non riportati da Inguanez. Di seguito è riportata la traduzione del testo di Gattola.

II, dove si parla della vita di San Benedetto da Norcia (e di sua sorella Santa Scolastica), fondatore dell'ordine dei frati presenti nel monastero di *Celle*. Per molti secoli, questo libro è stato l'unica fonte biografica esistente su San Benedetto ed ebbe una diffusione enorme.

³² Libro liturgico medievale che contiene esclusivamente le parti cantate della liturgia, complete di testo e di notazione musicale (come il canto gregoriano). A differenza del *breviario*, esso si concentra sulla musica: non contiene le letture bibliche, ma solo i canti. Il nome deriva da *antifona* (dal greco “suono alternato” o “risposta”), ovvero quel breve verso che viene cantato prima e dopo un Salmo. Veniva impiegato per le Ore canoniche (la *Liturgia delle Ore* o *Ufficio divino*), ossia la preghiera che i monaci e i canonici cantavano a intervalli regolari durante il giorno e la notte. Molti antifonari giunti fino a noi sono codici di dimensioni monumentali. Venivano posizionati su grandi leggi al centro del coro della chiesa, affinché tutti i monaci o i cantori potessero leggere lo spartito e il testo contemporaneamente da diversi metri di distanza.

³³ Libro ufficiale che contiene i canti per la celebrazione della messa durante l'anno liturgico.

³⁴ Con *Libro delle passioni dei santi* ci si riferisce ai *Passionali* (noti in latino come *Passionalia*), ovvero grandi raccolte di testi agiografici incentrati sul racconto del martirio dei santi.

³⁵ Il *breviario* è il libro liturgico che raccoglie in un unico volume tutto il materiale necessario per recitare la *Liturgia delle Ore* (o *Ufficio Divino*) nei diversi momenti della giornata.

³⁶ Con “*libro dei sermoni*” (o più comunemente *raccolta di sermoni*) non ci si riferisce a un unico testo universale, bensì a un genere letterario e pastorale che raccoglieva discorsi spirituali, omelie e prediche. Molti chierici non avevano una profonda istruzione; questi libri offrivano modelli pronti all'uso per le omelie domenicali.

E infatti nel Polittico³⁷ di questo cenobio, fatto nell'anno 1400, il giorno 15 di agosto, da fra Pietro d'Ungheria alla presenza dei notai Andrea e Francesco e di altri due uomini probi, viene annotato:

'Item un Evangeliaro per la notte ecc.

Questi sono i beni e le cose mobili della chiesa di Santa Maria de Cellis. In primo luogo, il monastero possiede un orto con i necessari servizi per l'uso dei fratelli.

Item il Feudo di Maria Giovanni de Collibus deve dare nella festa di Pasqua e di Santa Maria d'Agosto due bucellate³⁸ secondo la misura dei Frati ecc.

Item il Feudo di Andrea Filippo deve dare nella festa della Pasqua di Risurrezione e di Santa Maria d'Agosto due bucellate per festa, che devono consistere in cinque pani per ciascuna bucellata³⁹ secondo la misura dei Monaci ecc.

Item il feudo di Floriano deve dare anguille nella festa della Risurrezione, di Santa Maria d'Agosto e del Natale del Signore, e due bucellate secondo la misura dei Monaci, a sette pani per bucellata.

³⁷ Nell'Alto Medioevo, soprattutto in età carolingia (VIII-X secolo), il *polittico* (*polyptychus* in latino) era un registro amministrativo ed economico. Era l'antenato dei nostri libri contabili e dei registri catastali.

³⁸ Nel Medioevo, il *buccellato* (derivato dal latino tardo *buccellatum*, da *bucca*, boccone) aveva la forma di una ruota o di un cerchio con un foro al centro, inciso in superficie per poter essere facilmente spezzato in bocconi (*buccella*). La parola *buccellatum* indicava in origine un "pane costituito da una corona di panini" (o bocconi, *buccellae*). In epoca medievale, il *buccellato* non era solo un alimento quotidiano o festivo, ma veniva usato nei contratti agrari come pagamento per i fitti o come dono d'obbligo (*omaggio*) che i vassalli offrivano al feudatario.

³⁹ La frase "a cinque pani per *buccellata*" fa riferimento a un'antica unità di misura o proporzione commerciale e significa letteralmente "cinque pagnotte standard per ogni singola ciambella grande (*buccellata*). Questa frase era usata nei registri di panificazione, nei mercati o nei contratti di dazio per indicare il tasso di cambio o la resa della farina: per ogni grande corona da forno (*buccellata*) prodotta o venduta, corrispondeva il valore (o l'impasto) di cinque pani normali.

Item il feudo di Rubio Sambuci deve dare in ciascuna delle feste sopradette, per ogni festa, due bucellate per ciascuno, a sei pani secondo la misura dei Monaci ecc.

Considerazioni

L'oggetto

Nell'inventario riportato da Inguanez sono elencati i materiali cartacei/pergamenei (fatta eccezione di un calice) utilizzati da frati per lo svolgimento delle funzioni religiose o per la loro istruzione.

Gattola elenca solo le proprietà e gli obblighi da parte di fedeli o affittuari. Visto l'inventario che verrà descritto nel capitolo successivo, Gattola riporta solo alcune proprietà, forse quelle più importanti o che fornivano più entrate economiche al monastero.

Particolarità

In questo inventario è utilizzato il termine *Feudo*. In molti inventari monastici il *feudum* è però la terra (o il diritto, o la rendita) concessa a un vassallo del monastero. Quindi l'inventario può registrare:

- un fondo o un insieme di terre tenuto in feudo da un laico;
- più raramente un diritto (decime, pedaggi, castelli, giurisdizione) concesso in feudo;
- talvolta un'unità di misura o di conto territoriale (soprattutto in fonti tarde e in alcune aree, dove "un feudo" indica un'estensione convenzionale).

1402, 4 maggio - Inventario dei possedimenti

Nell'anno 1402 fu redatto un inventario dei possedimenti del monastero. La trascrizione del testo, conservato a Montecassino,⁴⁰ si deve a Inguanez.⁴¹ Il testo è riassunto da Gattola.⁴²

Traduzione

Prima della trascrizione del testo, l'Inguanez inserisce un sommario.⁴³

Il notaio Antonio di Angeluccio Iannette delle Celle, ad istanza di fr. Pietro d' Ungheria, monaco Cassinese e vicario della chiesa di S. Maria de Cellis, ed in presenza di fr. Cicco preposito e fr. Giovanni di Spagna, fr. Giovanni di Roma e fr. Marino delle Celle, monaci di S. Maria, redige in forma pubblica l'inventario dei beni stabili e dei censi dovuti alla stessa chiesa, già fatto per ordine di Enrico, abate di Montecassino.

Di seguito la traduzione; a pagina 67 della presente pubblicazione è riportata la trascrizione.

Nel nome di Dio amen.

Nell'anno millequattrocentodue dalla natività del medesimo, il giorno quattro del mese di maggio, nella decima indizione del medesimo mese, nel pontificato del santissimo padre in Cristo e signore signor Bonifacio nono per divina provvidenza papa, nel suo anno [manca il numero], amen; presso la chiesa di Santa Maria delle Celle, nel coro della stessa chiesa.

Regnante, inoltre, il serenissimo signore nostro signor Ladislao per grazia di Dio illustre re di Ungheria, Gerusalemme e Sicilia, Dalmazia, Croazia, Rama, Servia, Galizia, Lodomeria, Romania e Bulgaria, conte di Provenza, Forcalquier e Piemonte; nell'anno dei suoi regni [manca il numero] felicemente, amen.

⁴⁰ Capsula CVIII, fascicolo I, numero 4.

⁴¹ Inguanez Mauro, *Documenti del Monastero...*, pagine 151-155.

⁴² Gattola Erasmo, *Historia abbatiæ Cassinensis...*, pagina 223.

⁴³ Inguanez Mauro, *Documenti del Monastero...*, pagina 137.

Noi Diotaiuto di Cicco, giudice annuale ai contratti dello stesso suddetto castello, Antonio di Angeluccio Iannette delle Celle, pubblico notaio per autorità apostolica, e i testimoni sottoscritti a ciò specialmente chiamati e pregati, ossia: Antonio di Pozio, Pozio padre del detto Antonio, Matteo del notaio Andrea del suddetto castello, Niccolò di Domenico fornaio e Bartolomeo di Stasio del suddetto castello.

Con il presente scritto pubblico rendiamo noto e testimoniamo che fra Pietro Ungaro, monaco Cassinese e vicario della summenzionata chiesa, e il convento dello stesso monastero, ossia fra Cicco preposto del suddetto monastero, fra Giovanni di Spagna, fra Giovanni di Roma e fra Marino delle Celle, monaci dello stesso monastero, al suono della campanella nella stessa chiesa, come è consuetudine, asserendo - e il predetto vicario ha asserito che aveva ricevuto l'ordine dal venerabile padre Enrico abate Cassinese che il predetto vicario dovesse fare l'inventario dei beni stabili e dei debiti della summenzionata chiesa tramite pubblico strumento, per cui il predetto vicario, asserendo di voler obbedire al mandato del detto signor abate, tanto debitamente quanto riverentemente ha asserito e narrato insieme con i detti monaci - e poiché il predetto vicario, volendo conoscere in modo particolare i beni del detto monastero, chiamò e pregò tre testimoni idonei del predetto castello che conoscono tutti i determinati beni del detto monastero, ossia Giovanni di Rainaldo, Domenico fornaio e Bartolomeo di Cicco Giovanni delle Celle, nonostante il fatto che al predetto vicario sia piaciuto presentare davanti a noi uno scritto in caratteri antichi e i predetti... [sic] nomi odierni sono menzionati così come io, predetto notaio, ho trovato nell'antico inventario in modo seriale e distinto, ho visto.

Si contiene negli scritti:

Ha un casalino⁴⁴ nel castello delle Celle vicino alla porta del castello che volgarmente è chiamata "La Porta Giadari", accanto alla proprietà del fu maestro Tommaso e alla via pubblica.

⁴⁴ *Casalino* (dal latino medievale *casalinus*, diminutivo di *casale*) indica un piccolo appezzamento di terra rurale che include una casa colonica modesta o, più frequentemente, i resti e le rovine di una vecchia abitazione abbandonata.

Ha una casa nel detto castello con un orto vicino alla via pubblica, la proprietà di Matteo del notaio Andrea e la via pubblica, la quale a titolo di locazione è tenuta da Niccolò di Giovanni Cicco con i fratelli, per la quale è tenuto annualmente a una spalla di maiale o a una gallina.

Parimenti un orto che tiene Golpetta sotto il debito di... [sic] cinque annualmente.

Ha una casa nel detto castello con un orto che tiene Giovanni di Paolo, per la quale è tenuto nella festa della Natività a una spalla.⁴⁵

Ha un'altra casa sopra la "porta di Marco" e la via pubblica che tiene don Santo dell'Aquila, per la quale è tenuto nella festa della Natività a una spalla.

Ha un orticello che tiene Preito nel piede del borgo vicino al fiume e alla via delle vigne, per il quale è tenuto annualmente a 15 soldi.

Ha un altro orticello lì vicino alla forma⁴⁶ che tiene Pozio, per il quale è tenuto annualmente a pagare una libbra di pepe.

Parimenti lì ha un orticello che tiene Colacchia.

Ha un orto vicino al rivo e alla forma che tiene Coluccia di Donato, per il quale è tenuto annualmente a un'oncia di trochi. [?]

Parimenti ha le infrascritte possessioni che tiene il suddetto monastero, ossia:

una vicenda⁴⁷ vicino al rivo e alla via pubblica.

⁴⁵ Anche in altre parti dell'inventario si trova il solo termine *spalla*; si riferisce ad una spalla di maiale.

⁴⁶ Nei documenti monastici e agrari, la *forma* era il canale artificiale che prelevava l'acqua da un fiume o da un torrente per portarla verso le terre da irrigare o verso le pale dei mulini per la macinazione del grano.

⁴⁷ Appezamento di terra lavorato a rotazione.

Ha un'altra vicenda sopra la via nel piede delle vigne.

Ha un pezzo di terra vicino alla suddetta chiesa che è chiamato "Lu Iardinu".

Parimenti una chiusa⁴⁸ nel piede del detto monastero vicino al rivo e alla forma.

Ha una canapina⁴⁹ vicino al detto monastero e alla via pubblica.

Parimenti un orticello vicino al già menzionato monastero.

Ha canapine vicino al cimitero che sono sette, per ciascuna delle quali sementi di sei coppe.

Ha una terra chiamata "Lu Pantanu⁵⁰ de Infermaria" vicino alla proprietà di Stefano Ciccharelli, alla proprietà un tempo del notaio Andrea e ora del suddetto monastero, e alla via pubblica.

Parimenti un altro pantano vicino alla proprietà del notaio Andrea e alla via pubblica.

Parimenti un ritozium [?] vicino al fiume oltre e alla proprietà di Matteo del notaio Andrea.

Parimenti ha territori nelle pertinenze delle Celle nel luogo che è chiamato "Valle Cannuccia".

Parimenti un prato nel luogo che è chiamato "La Pera della Zita", vicino alla proprietà di Matteo del notaio Andrea e alla proprietà di Antonio di Pietro Cari.

⁴⁸ *Chiusa* è uno sbarramento artificiale permanente o temporaneo costruito lungo un corso d'acqua (come un fiume o un canale) per regolarne il flusso, contenerne le acque.

⁴⁹ *Canapina* è un campo coltivato a canapa.

⁵⁰ *Pantano* o *Pantana* era un luogo fuori dalle mura dell'abitato, sfruttato dalle comunità rurali e dai monasteri per tenere in ammollo la canapa dopo averla raccolta. Per dettagli di come era coltivata la canapa si veda: Basilici Massimo, *La tessitura a Pereto (L'Aquila)*, Edizioni Lo, Roma, 2012.

Parimenti un bosco con valli e colli in “Colfarolfi” vicino alla proprietà del notaio Andrea e alla proprietà di Masio di Marino.

Ha una vicenda nelle pertinenze di Auricola nel luogo che è chiamato “L’Acqua dellu Nagni” vicino alla via pubblica e alla proprietà di Buzio Marinetti di Preto.

Ha un bosco con due parti nelle pertinenze di Poggio Sinulfo vicino al rivo e alla proprietà di Giovanni Niri di Auricola.

Ha una terra nelle pertinenze del detto Poggio nel luogo che è chiamato “Colle Catallo” vicino alla via pubblica.

Parimenti un casale al ponte di San Bartolomeo nelle pertinenze delle Celle vicino alle vie pubbliche.

Parimenti una terra nel luogo che è chiamato “La Valle di Pietro Bellecchie” vicino alla proprietà del notaio Andrea e alla proprietà di Cicco di Giovanni Rainaldo.

Parimenti un bosco nella “Silva Monacesca” vicino al fossato.

Parimenti dei vignali⁵¹ nelle valli vicino alla proprietà di Coluccia di Donato e alla proprietà di Pasquale di Rocca.

Parimenti un bosco nel luogo che è chiamato “Colle Crescenzo”.

Parimenti terra e bosco nel luogo che è chiamato “La Valle de Anivallis” vicino alla proprietà del notaio Andrea.

⁵¹ *Vignale* indicava un appezzamento di terra destinato interamente o prevalentemente alla coltivazione della vite. Molto spesso il *vignale* era un possedimento delimitato e protetto da mura a secco, siepi fitte o fossati. Erano tipicamente concessi dai monasteri ai coloni tramite contratti agrari specifici a lungo termine (come l'enfiteusi o il livello). Il contadino riceveva il *vignale* con l'obbligo di “migliorarlo” (piantando nuove viti, zappando e potando) e in cambio pagava una percentuale fissa della vendemmia.

Parimenti un vignale nelle valli vicino alla proprietà di Coluccia e alla proprietà di Petruccio di Gregorio e al fossato.

Ha una vigna nelle valli che tiene Angeluccia moglie del fu Masciocco, per la quale è tenuta a pagare annualmente nella festa di San Stefano un carlino d'argento.

Ha una vigna situata nelle valli che tiene Simeone di Riofreddo [per la quale] e con un pezzo di terra per la quale è tenuto annualmente a pagare la decima e sei cucturias [?] di mosto.

Parimenti un pezzo di una terra situato nel luogo che è chiamato "Lo Pretali" vicino alla proprietà di Turi... [sic] e alla proprietà del detto monastero.

Parimenti una vicenda con due parti vicino alla via pubblica.

Parimenti una terra che è chiamata "Lung..." [sic] nel piede della vigna del suddetto monastero.

Parimenti un altro vignale vicino alla predetta vigna.

Parimenti una vigna per l'uso del detto monastero.

Parimenti tutte le vigne che sono entro il fossato di "Valle Corbina" e San Francesco devono pagare le decime al detto monastero.

Parimenti un bosco nei mantrili [?] che è chiamato "Valle Palomba" che tiene Nunzio di Pietro Gentile.

Parimenti ha una vigna nel "Colle di Biagio" che tiene Pozio, per la quale è tenuto annualmente a nove once di pepe.

Parimenti ha nelle "Pantana" che tiene Preite, per la quale è tenuto annualmente a pagare al detto monastero una acquaricia⁵² di olio alla misura del monastero.

⁵² Brocca.

Parimenti lì un pezzo di terra locato soltanto che tiene Terriaca.

Parimenti lì un pezzo che tiene la suddetta chiesa in quel luogo.

Ha anche alcuni debitori che sono tenuti a pagare debiti al detto monastero, e sono questi, ossia:

il feudo di Angeluccio di Giovanni dello Santi deve dare nella festa di Pasqua e nella Natività del Signore e in Santa Maria d'Agosto due turtuli⁵³ alla misura del monastero e dei monaci, cioè cinque pani e una spalla di maiale, e in ogni settimana una giornata di lavoro.

Parimenti il feudo di Bartolomeo di Cicco Giovanni deve dare nelle predette feste due turtuli cioè quattro pani, e nella Natività una spalla, e in ogni settimana una giornata di lavoro.

Parimenti il feudo di Rosso Cannici che tiene Niccolò di Iacobone deve pagare nelle già menzionate feste due turtuli alla suddetta misura che sono sei pani e nella Natività una spalla, e in ogni settimana una giornata di lavoro.

Parimenti il feudo di Petrellone che ora tiene Pasquale un tempo di Rocca e ora delle Celle.

Il notaio Andrea e Vincenzo similmente devono fare i predetti servizi, eccetto che i turtuli devono essere maggiori di tutti i feudi e una spalla di maiale nella Natività e per la casa che fu di Matteo Scansapecudis una longa di maiale.⁵⁴

E Cicco di Odone deve contribuire per un casalino che tiene del detto feudo fuori "porta Marco".

⁵³ Nel Medioevo la *torta* o *turtula* non era necessariamente dolce; indicava una focaccia tonda, schiacciata e *ritorta* (dalla radice del verbo *torquere*, girare). Erano focacce rustiche o gallette, spesso cotte sotto la cenere o su piastre di terracotta. Nei registri monastici, le *turtulae* venivano spesso sfornate per essere distribuite ai poveri o come pasto quotidiano dei monaci.

⁵⁴ Lonza di maiale.

Parimenti il feudo di Pilato che ora tiene Coluccia, similmente deve fare i predetti servizi e sei piticti⁵⁵ di olio per la vigna che tiene a titolo di locazione.

Parimenti il feudo del notaio Giovanni che tiene Preite e Marino di Ceccone nelle predette feste deve fare quattro pani alla predetta misura e deve fare i servizi.

E Preite deve fare annualmente sei pitictoli⁵⁶ di olio.

Riguardo ai quali beni stabili, secondo l'asserzione del detto fra Pietro Ungaro vicario del predetto monastero e l'inventario da lui a noi dato e assegnato, su preghiera e richiesta dello stesso suddetto vicario, a certezza del detto signor abate e di tutti coloro cui interessa e potrà interessare, a testimonianza e piena fede da ciò è stato fatto il presente pubblico strumento per mano mia, del predetto notaio

Antonio, corroborato dalle sottoscrizioni e dai segni dei predetti giudice e testimoni. Il quale ho scritto e pubblicato, essendo stato richiesto, io sopra citato Antonio, pubblico notaio per autorità apostolica, e ho firmato con il mio solito segno e ho apposto il mio consueto segno.

Segno di croce della propria mano di Pozio, sopra citato testimone illetterato.

Segno di croce della propria mano di Matteo, sopra citato testimone illetterato.

Segno di croce della propria mano di Niccolò, sopra citato testimone illetterato.

Segno di croce della propria mano di Bartolomeo, sopra citato testimone illetterato.

Io Antonio, sopra citato testimone letterato, fui presente a tutte le cose e testimonio le predette cose e con la mia propria mano ho sottoscritto e ho apposto il segno di croce. [Segno del Tabellione].

⁵⁵ Potevano essere dei piccoli orci, ampolle o misurini utilizzati in dispensa dal cellarario per distribuire la razione quotidiana d'olio ai monaci.

⁵⁶ Vedi nota precedente.

Riassunto

Il 4 maggio 1402, all'interno del coro della chiesa di Santa Maria di Celle, si riuniscono il vicario, fra Pietro d'Ungheria, e la comunità dei monaci (guidati dal preposito fra Cicco) alla presenza del giudice Diutaiuti di Cicco, del notaio Antonio e di vari testimoni.

Il vicario dichiara di voler obbedire fedelmente al mandato ricevuto da Enrico, abate di Montecassino, il quale gli ha ordinato di redigere un inventario pubblico e aggiornato di tutte le proprietà e dei diritti economici del cenobio.

Per garantire la massima precisione, oltre a consultare un antico inventario scritto, i monaci convocano tre stimati abitanti del castello di *Celle* affinché confermino l'esatta collocazione e i titolari attuali dei beni.

L'atto prosegue registrando ogni casa, terreno, orto, bosco e feudo posseduto o controllato dal monastero, specificando i corrispettivi canoni e i censi in natura, in denaro o in prestazioni lavorative che i concessionari sono tenuti a versare annualmente alle scadenze stabilite.

Considerazioni

Il luogo

L'atto è redatto presso la chiesa di Santa Maria di *Celle*, precisamente nel coro della stessa chiesa (*apud ecclesiam Sancte Marie de Cellis, in choro ipsius ecclesie*).

I rogatori

Notaio rogante: Antonio di Angeluccio Iannette delle *Celle*, notaio pubblico per autorità apostolica.

Magistrato presente: Diutaiuti di Cicco, giudice annuale dei contratti del castello di *Celle*.

Sono presenti cinque testimoni formali e tre testimoni locali.

I monaci

1. Frate Cicco - Preposito del monastero.

2. Frate Pietro d'Ungheria - monaco cassinese e vicario della chiesa (promotore dell'atto)
3. Frate Giovanni di Spagna
4. Frate Giovanni di Roma
5. Frate Marino delle Celle

Da notare che Pietro d'Ungheria era stato nominato vicario il 27 agosto 1401 dall'abate di Montecassino, Enrico.⁵⁷

L'oggetto

L'inventario dei beni stabili (immobili) e dei censi dovuti alla chiesa di Santa Maria di *Celle*. Tale inventario è formalizzato su ordine di Enrico, abate di Montecassino e si basa sia su un documento antico preesistente, sia sulle dichiarazioni dei testimoni locali esperti.

Non si ha alcun riferimento al documento antico, non è stato rinvenuto. Potrebbe riferirsi all'inventario dell'anno 1400 (si veda il capitolo precedente).

Particolarità

Le principali entrate del monastero sono: il pane (*buccellato*, nell'inventario del 1400, e *turtuli*, in questo del 1402), le spalle di maiale, il mosto e l'olio. Il rimanente era pagato in moneta o giornate di lavoro.

Non è possibile dare una stima del valore dei possedimenti, non avendo informazioni in merito (tipologia, estensione, ubicazione, ecc.).

Non si parla di farina consegnata ai monaci, in quanto questa tendeva facilmente ad andare a male. Si trova, invece, citato il grano. Non esiste alcun riferimento a mole o mulini presenti a *Celle*.

Si parla sempre di fiume, mai è specificato il Turano. Come possesso i frati hanno una *chiusa* che permette loro di gestire il flusso idrico del fiume/canale e probabilmente della *forma*.

⁵⁷ Gattola Erasmo, *Historia abbatiae Cassinensis...*, pagina 223.

Interessante il paragrafo che riporta: *Parimenti un casale al ponte di San Bartolomeo nelle pertinenze delle Celle vicino alle vie pubbliche*. Probabilmente si riferisce alla confluenza della via Valeria passante per *Carsioli* e l'altro ramo passante per l'*Osteria del Cavaliere*. Per questa confluenza si veda, ad esempio, la mappa di Fabretti Raffaele, più volte stampata.⁵⁸

Località nei pressi di Celle

A seguire sono raggruppate le località descritte nell'inventario.

1. Il nucleo del monastero e le sue immediate adiacenze

- Cimiterium - Il cimitero del monastero, attorno al quale si sviluppano le sette canapine di proprietà.
- Clusam unam in pede dicti monasterii - Una *chiusa* situata ai piedi del complesso monastico, vicino al canale.
- Ecclesiam Sancte Marie de Cellis (Choro ipsius ecclesie) - La chiesa con il suo coro, luogo fisico in cui viene redatto l'atto.
- Ortulum unum iuxta monasterium prefatum - Un orticello situato a ridosso del monastero.

2. Il sistema idrico e la zona fluviale

- Forma (La forma) - Il canale artificiale o sistema di irrigazione che attraversa il territorio. È l'elemento confinante di molti orti.
- In pede burgi - La zona situata ai “piedi del borgo”, descritta come un'area contigua al fiume e alla via delle vigne (*viam vinearum*).
- Rigum (Il rivo) - Il ruscello/corso d'acqua locale che scorre vicino alle proprietà del monastero e si unisce alla *forma*.

⁵⁸ Per dettagli: Basilici Massimo, *Celle di Carsoli: La ricerca di Fabretti Raffaele*, Edizioni Lo, Roma, 2026.

3. Le porte fortificate del castello e i loro dintorni
- Porta Iadari - Una delle porte di accesso al castello di *Celle*, vicino alla quale il monastero possiede un *casarenum*.
 - Porta Marci - Altra porta d'accesso del castello di *Celle*.
4. I terreni agricoli, i pantani e i prati di Celle
- La Pera della Zita - Località in cui si trova un prato del monastero.
 - La Valle Petri Bellecchie - Località rurale agricola nelle pertinenze di *Celle*.
 - Lu Pantanu de Infermaria - Un terreno palustre/umido situato a *Celle*, confinante con la via pubblica e con un secondo pantano attiguo dello stesso inventario.
 - Ponte Sancti Bartholomei - Località situata nelle pertinenze di *Celle*, caratterizzata da un casale del monastero posto all'incrocio di vie pubbliche.
 - Valle Cannucia - Località agraria inserita *in pertinentiis Cellarum*.

Localizzazione del monastero

A fronte delle località citate nell'inventario si è cercato di trovare una localizzazione del monastero. Di seguito un elenco degli indizi.

Ai piedi dell'abitato fortificato (*in pede burgi / in pede vinearum*): Il monastero non sorgeva sulla sommità del colle o dentro la cinta muraria principale del castello, ma nella zona pianeggiante definita “ai piedi del borgo” o “ai piedi delle vigne”.

A ridosso del fiume e del sistema dei canali (*iuxta rigum et formam*): Il complesso monastico sorgeva immediatamente adiacente a uno snodo idrico. Il testo cita la presenza di una chiusa (*clusa*) e di un orticello posti proprio “ai piedi del detto monasterio, vicino al rivo e alla forma”.

Lungo una via di comunicazione principale (*viam publicam*): Molti possedimenti confinanti con il monastero (come le sue piantagioni di canapa, le *canapine*) costeggiavano direttamente la *via publica*, a indicare che il monastero sorgeva lungo una direttrice viaria di passaggio (forse la via Valeria).

Fuori dalle porte fortificate: Sebbene strettamente legato al castello, l'atto distingue i beni situati "*dentro il castello*" (*in castro*) dalle terre e dalle strutture del monastero. Questo è confermato dal fatto che i terreni d'alveo umidi e agricoli (*Lu Pantanu*, *Lu Iardinu*) circondavano il perimetro del monastero.

In sintesi, nell'anno 1402 il monastero di Santa Maria sorgeva nel territorio di *Celle*, in una zona pianeggiante o di fondo valle ricca di acque (fiumi e canali di irrigazione), vicino alle vie di comunicazione pubbliche.

Struttura del monastero

In base allo statuto del 1287 e all'inventario del 1402 è possibile delineare la struttura fisica e organizzativa del complesso di Santa Maria di *Celle*.

- Il convento (La comunità dei monaci - *Conventus seu monachi*): Rappresenta il nucleo umano e religioso del monastero. È costituito dal gruppo dei monaci benedettini residenti che devono obbedienza e rispetto al preposto. Il convento si riunisce formalmente “al suono della campanella” (*ad sonum campanelle*) per deliberare sulle questioni importanti e amministrative della comunità.
- Il refettorio e la mensa comune: È lo spazio fisico in cui i monaci e il preposto consumano i pasti insieme (*simul et ad unam mensam comedant*). Lo statuto regola la vita in comune in questo spazio, stabilendo la spartizione del pane, del vino e del companatico, e definendo persino le regole per accogliere eventuali ospiti o parenti dei monaci alla mensa comune.
- Il cellario (*Cellarium*): La cantina o dispensa del monastero, deputata alla conservazione dei viveri, del vino e dell'olio. La gestione di questo spazio è affidata a un monaco ufficiale del monastero, il cellarario (*cellararius*), che custodisce le chiavi e distribuisce le razioni quotidiane su mandato del preposto.
- Il coro della chiesa (*Choro ecclesie*): La zona interna della chiesa di Santa Maria riservata alle funzioni liturgiche dei monaci e alle riunioni formali del monastero, anche per la stipula di atti pubblici e inventari.
- Le camere e l'infermeria: Gli spazi destinati al riposo e alla cura dei membri del monastero. Lo statuto prevede tutele specifiche per i monaci malati che devono restare a letto (*in lecto*), stabilendo la quantità di grano e di denaro da assegnare loro per le medicine e il sostentamento.
- Il cimitero (*Cimiterium*) e gli orti comunitari: Le aree esterne immediatamente adiacenti al monastero, tra cui spiccano il giardino, chiamato *Lu Iardinu*, e le coltivazioni di canapa, utilizzate per il fabbisogno quotidiano della comunità.

I monaci

A seguire sono forniti i nominativi dei preposti del monastero. Nel titolo sono riportati l'anno o il periodo in cui si trova citato. Quando è scritto il termine *Collazione* si intende che quel giorno fu nominato preposto del monastero.

1177: frate Giovanni

Citato il 10 maggio 1177.⁵⁹

1178 circa: frate Gentile

All'epoca del vescovo dei Marsi, Benedetto, era preposto.⁶⁰

1219: frate Giovanni

Citato nella sentenza dell'anno 1219.⁶¹

1252-1270: frate Enrico

Citato in un atto del 1252⁶² ed uno del 1270.⁶³

1286-1293: frate Ottaviano

Citato in un atto del 1286,⁶⁴ nello statuto dell'anno 1287,⁶⁵ in un atto del 1292⁶⁶ e due atti del 1293.⁶⁷

1301: frate Enrico

Citato in un atto.⁶⁸

⁵⁹ Inguañez Mauro, *Documenti del Monastero*..., pagina 130, numero 3.

⁶⁰ Si veda la sentenza dell'anno 1219.

⁶¹ Si veda la sentenza dell'anno 1219.

⁶² Inguañez Mauro, *Documenti del Monastero*..., pagina 131, numero 5.

⁶³ Inguañez Mauro, *Documenti del Monastero*..., pagina 131, numero 6.

⁶⁴ Inguañez Mauro, *Documenti del Monastero*..., pagina 132, numero 8.

⁶⁵ Si veda lo statuto dell'anno 1287.

⁶⁶ Inguañez Mauro, *Documenti del Monastero*..., pagina 133, numero 10.

⁶⁷ Inguañez Mauro, *Documenti del Monastero*..., pagina 133, numeri 11 e 12.

⁶⁸ Inguañez Mauro, *Documenti del Monastero*..., pagina 133, numero 13.

1316-1321: frate Bartolomeo di Sante Marie

Citato in tre atti.⁶⁹

1365: frate Cicco

Citato in un atto.⁷⁰

1399: frate Giovanni da Valleregia

Citato in un atto.⁷¹

1400-1414: frate Pietro d'Ungheria

Citato in vari atti.⁷² Nominato vicario del monastero il 27 agosto 1401 dall'abate di Montecassino.⁷³

1442: frate Taddeo di Francia

Collazione del giorno 1 maggio 1442.⁷⁴

Gattola riporta che *Nell'anno 1442, il Priore, il Sottopriore e i Monaci Cassinesi, essendo vacante la sede dell'Abbazia, elessero come Preposto dello stesso cenobio il fratello Taddeo.*⁷⁵

1442: frate Benedetto di Insula Rugia

Collazione del 15 settembre 1445.⁷⁶

Gattola riporta⁷⁷ che *morto il fratello Taddeo, sostituirono a questo, con lettere che si trovano nel registro del Convento a p. 17, Benedetto de Insula Rugia: 'Il Priore, il Sottopriore e il Convento del Sacro Monastero Cassinese ecc. Al diletto a noi in Cristo nostro*

⁶⁹ Inganez Mauro, *Documenti del Monastero...*, pagine 134-135, numeri 15, 16, 17.

⁷⁰ Inganez Mauro, *Documenti del Monastero...*, pagina 135, numero 19.

⁷¹ Inganez Mauro, *Documenti del Monastero...*, pagina 136, numero 22.

⁷² Inganez Mauro, *Documenti del Monastero...*, pagine 136-139, numeri 24, 25, 27, 28, 29, 30, 32.

⁷³ Gattola Erasmo, *Historia abbatiae Cassinensis...*, pagina 223; Inganez Mauro, *Documenti del Monastero...*, pagina 137, numero 26.

⁷⁴ Inganez Mauro, *Documenti del Monastero...*, pagina 139, numero 33.

⁷⁵ Gattola Erasmo, *Historia abbatiae Cassinensis...*, pagina 223.

⁷⁶ Inganez Mauro, *Documenti del Monastero...*, pagina 139, numero 34.

⁷⁷ Gattola Erasmo, *Historia abbatiae Cassinensis...*, pagina 223.

fratello fra Benedetto de Insula Rugia, Monaco Cassinese espressamente professo e preposto di Santa Maria de Cellis, eterna salute nel Signore.

La salda religiosità, la vita sobria, l'osservanza senza indugio e la vera osservanza della regola monastica, nonché gli altri meriti delle tue virtù, dei quali per frequente esperienza e continua conversazione già da lungo tempo sappiamo adornata la tua persona, ci inducono e ci spronano ecc., affinché proseguendo con il nostro beneficio [ti poniamo] alla graziosa amministrazione della preannoverata chiesa, dove tu possa essere d'esempio per la tua salvezza e per gli altri nel condurre rettamente la vita.

Poiché dunque la detta Prepositura di Santa Maria de Cellis è rimasta vacante, e al presente vacat per la morte del fu nostro fratello fra Taddeo di Francia, nostro diletto fratello in Cristo, Monaco Cassinese e ultimo Preposto della preannoverata prepositura, la cui collazione, provvisione e ogni tipo di disposizione si riconosce spettare per diritto ordinario all'Abate Cassinese, ma ora a noi ecc.; noi pertanto volendo [provvedere], diamo e conferiamo la prefata prepositura di Santa Maria de Cellis con le chiese, le cappelle, i membri, le grance, i diritti, i beni sia spirituali sia temporali ecc., comandando inoltre a tutti e a ciascuno dei Monaci conversi, agli oblati e ai nostri sudditi parrocchiani, vassalli, lavoratori, pensionati ecc., affinché a te, vero e legittimo preposto e rettore della menzionata prepositura, ubbidiscano efficacemente e prestino attenzione alle tue giuste ammonizioni e mandati come se fossero nostri ecc.

Dato nel Sacro monastero Cassinese il giorno quindici di settembre dell'anno del Signore 1442 ecc.

1454: frate Filippo di Sicilia

Collazione del 2 febbraio 1454.⁷⁸

Gattola riporta che avendo poi fra Benedetto rinunciato al governo di quel cenobio, il Priore, il Sottopriore e i Monaci Cassinesi nell'anno 1454 elessero come Preposto fra Filippo di Sicilia,

⁷⁸ Inguanuez Mauro, *Documenti del Monastero...*, pagina 140, numero 36.

monaco cassinese, come da lettere nel medesimo registro a p. 71, nelle quali si leggono queste parole: 'Comandiamo inoltre a tutti e a ciascuno dei monaci, conversi, oblati e ai nostri sudditi parrocchiani, vassalli ecc.'

A partire da quel momento questa Prepositura cominciò a essere data in commenda a presbiteri secolari, e la maggior parte pagò ogni anno un censo dai benefici della medesima chiesa in segno di immediato Diritto, che chiamano dominio diretto, fin da tempo antichissimo al nostro cenobio, il quale censo, essendone per qualche tempo Antonio di Buccino rifiutato di pagare, fu sottoposto a scomunica dall'Uditore della Camera Apostolica il 10 marzo 1556, tramite gli atti di Giovanni Barcinini, notaio della curia delle cause della Camera Apostolica. Spinto da tale sentenza, da quel momento pagò esattamente il Canone.

Con quale diritto, d'altronde, la nobilissima famiglia Colonna rivendichi per sé, in quanto conte di Tagliacozzo, il diritto di presentazione a questa Prepositura, non comprendo chiaramente, poiché, come consta da quanto detto finora, non l'ha dotata né fondata, né in tutto né in parte.

E non comprendo del tutto chiaramente nemmeno perché il vescovo dei Marsi abbia unito la medesima Prepositura alla mensa dei canonici della terra di Cella; essendo quella un beneficio regolare e manuale dipendente dal cenobio Cassinese, come dimostreremo nel secolo XVII, quando si tratterà della Prepositura di San Martino presso Albe.

Questa lettera fu prodotta dai Cassinesi nella Sacra Romana Rota contro il Vescovo, i Canonici e i Colonnese.⁷⁹

⁷⁹ Gattola Erasmo, *Historia abbatiae Cassinensis...*, pagine 223-224.

Con frate Filippo terminano i frati benedettini. Il complesso rimarrà in vita non più come monastero, bensì come beneficio semplice.

L'abate di Montecassino concederà la *collazione* a sacerdoti secolari. Per non perderne traccia sono elencati di seguito i sacerdoti secolari rintracciati.

1532-1544: don Leonardo di Nola

Collazione del giorno 11 agosto 1532.⁸⁰ Citato in altro documento del 1544.⁸¹

1551-1556: don Marcantonio Pulcinio di Celle

Collazione del 16 ottobre 1551.⁸²

La collazione è registrata anche in ADM (16 ottobre 1551): *Raphael de Florentia prior et locumtenens del monastero Cassinense, poiché la chiesa di Santa Maria de Cellis, la cui collazione spetta all'abate di Montecassino per antica ininterrotta consuetudine, è vacante per la morte, avvenuta in Roma, dell'ultimo possessore d. Leonardus de Nola, la conferisce al sacerdote d. Micantoni Pulcinus castri Cellarum, giudicato idoneo dopo un avveduto esame, e dà mandato ai chierici e tabellioni della giurisdizione di immettere in possesso il nuovo beneficiario o un suo procuratore, il quale darà il solito censo annuale di ducati 12 pagabili al monastero nel mese di marzo nella ricorrenza della festività di San Benedetto.*⁸³

Questo sacerdote si trova in un atto di scomunica per un mancato versamento nel 1556.⁸⁴

1559: don Antonio de Bucino

Citato per un mancato versamento nel 1559.⁸⁵

⁸⁰ Inguanes Mauro, *Documenti del Monastero...*, pagina 140, numero 37.

⁸¹ Inguanes Mauro, *Documenti del Monastero...*, pagina 140, numero 38.

⁸² Inguanes Mauro, *Documenti del Monastero...*, pagina 141, numero 39.

⁸³ ADM, A/65; Berardi Maria Rita, *Una diocesi di confine...*, pagina 207.

⁸⁴ Inguanes Mauro, *Documenti del Monastero...*, pagina 141, numero 40.

⁸⁵ Inguanes Mauro, *Documenti del Monastero...*, pagina 141, numero 41.

1568: don Antonio Bontempi

Collazione del 20 agosto 1568.⁸⁶

1580: don Pompeo de Gregoriis

Collazione del 13 agosto 1580.⁸⁷

1592-1594: don Andrea Gambacorta

Collazione del giorno 11 dicembre 1592.⁸⁸ Di questo prelado Ingua-
nez riporta alcuni documenti.⁸⁹

1600: don Annibale Caracciolo di Albe

Collazione del 3 novembre 1600.⁹⁰

⁸⁶ Inguañez Mauro, *Documenti del Monastero...*, pagina 141, numero 42.

⁸⁷ Inguañez Mauro, *Documenti del Monastero...*, pagina 141, numero 43.

⁸⁸ Inguañez Mauro, *Documenti del Monastero...*, pagina 141, numero 44.

⁸⁹ Inguañez Mauro, *Documenti del Monastero...*, pagine 142-143, numeri 45, 46, 47, 48.

⁹⁰ Inguañez Mauro, *Documenti del Monastero...*, pagina 143, numero 49.

Conclusioni

L'evoluzione

Gattola riporta che *i monaci abitarono questo cenobio fino alla metà del XV secolo, come risulta da molti documenti nel nostro archivio, che ora riferire per intero sarebbe faticoso e fin troppo lungo.*⁹¹

Così, a partire dalla fine del Quattrocento, la struttura monastica medievale cessò di funzionare come cenobio attivo e il priorato fu trasformato in beneficio semplice dato in commenda a preti secolari.

In ambito religioso, la commenda era l'atto con cui il Papa o un sovrano affidavano la gestione e le rendite economiche di un'abbazia o di un monastero a una persona esterna, chiamata abate commendatario. Questo sistema generò enormi abusi. Gli abati commendatari spesso trattenevano per sé la quasi totalità dei guadagni, lasciando alla comunità dei monaci residenti solo lo stretto necessario per sopravvivere. Questo portò al declino economico e spirituale di centinaia di monasteri storici.

In base ai documenti dell'archivio di Montecassino, l'ultimo preposto fu frate Filippo di Sicilia, la cui nomina formale, conferitagli dall'abate di Montecassino, avvenne il 2 febbraio 1454.⁹²

Quando terminò la nomina a preposto di monaci benedettini presso il monastero di *Celle*, terminò l'attività dei monaci. Ancora l'abbazia di Montecassino avrà influenza sulla vita del monastero, testimoni ne sono le collazioni fino all'anno 1600 (si veda il capitolo precedente) e alcune informazioni di seguito illustrate.

Gattola riporta che dietro la scomunica del 10 marzo 1556 da parte della Camera Apostolica, la famiglia Colonna rivendicò per sé, in quanto conte di Tagliacozzo, il diritto di presentazione a questa Prepositura ed il vescovo dei Marsi unì la Prepositura (di Santa Maria)

⁹¹ Gattola Erasmo, *Historia abbatiae Cassinensis...*, pagina 223.

⁹² Inguanez Mauro, *Documenti del Monastero...*, pagine 140, numero 36.

alla mensa dei canonici della terra di *Celle*; essendo quella un beneficio regolare dipendente dal cenobio di Montecassino.⁹³

Alla data 19 settembre 1586 si trova una pergamena contenente una memoria relativa alla controversia per giurisdizione tra il vescovo dei Marsi e l'abate di Montecassino. Quest'ultimo avvocava a sé la giurisdizione temporale e spirituale sui monasteri di Luco, Tagliacozzo, San Sebastiano e Celle.⁹⁴

I registri dei priori commendatari giungono fino al 3 novembre 1600,⁹⁵ data della nomina dell'ultimo priore di cui si conosca il nome nei documenti cassinesi: don Annibale Caracciolo di Albe.

La parrocchia

In alcuni riferimenti si trova che anticamente fu parrocchia. In ADM non si trova alcun riferimento nelle carte oggi disponibili. Il concetto di parrocchia potrebbe essere nato dal fatto che nella chiesa parrocchiale erano seppelliti i defunti di quella parrocchia. La presenza di un cimitero induce a pensare che la chiesa fosse una parrocchia. Da notare che nelle chiese medioevali il cimitero era sotto il pavimento della chiesa, nel caso di Santa Maria era all'esterno della chiesa, nelle sue immediate adiacenze.

La struttura

Nei documenti analizzati non si ha alcun riferimento alla dimensione e suddivisione della struttura (chiesa e monastero). Non si hanno indizi nell'orientamento, l'accesso ed il numero di celle presenti.

⁹³ Gattola Erasmo, *Historia abbatiae Cassinensis...*, pagina 223.

⁹⁴ ADM, A/125; Berardi Maria Rita, *Una diocesi di confine tra Regno di Napoli e Stato pontificio: documenti e regesti del fondo pergameneo della Curia vescovile dei Marsi (secc. XIII - XVI)*, L'Aquila, 2005, pagine 264-265,

⁹⁵ Inguanez Mauro, *Documenti del Monastero...*, pagine 143, numero 49.

La localizzazione

In tutti i documenti riportati si parla di monastero e chiesa di Santa Maria di *Celle*, non è scritta l'ubicazione precisa di questo complesso. Non si comprende il passaggio della via Valeria rispetto al monastero.

Da segnalare che in tempi passati la via Valeria era chiamata la *strada romana*, in quanto conduceva a Roma. Neanche questo termine è stato rinvenuto nei documenti analizzati

Appendice

1219, 18 dicembre - Sentenza del Vescovo: trascrizione

Segue la trascrizione del Vescovo dei Marsi in merito alla controversia sul cimitero del monastero, estratta da Gattola.

In nomine domini Amen.

Nos Thomas dei gratia Marsicanus episcopus præsentibus declaramus, quod cum sapo nobis fuerit querela deportata per præpositum, & conventum S. Mariæ de Cellis contra Archipresbyterum Ber. S. Petri de Podio, quod idem Archipresbyter contra consuetudinem de novo construere cœperit in ecclesia sua cimiterium, & ibi mortuos sepelire in præjudicium, & gravamen monasterii memorati unde petebat ut ipsum Archipresbyterum faceremus ab hujusmodi molestatione cessare.

Cum idem Archipresbyter per nos monitus prædicta diceret ad suam ecclesiam pertinere. Tandem ad multam instantiam Monachorum diem super præmissis & aliis partibus præfiximus ad agendum, ut inter eos iudicium declararet quod variis assertionibus partium in dubium ducebatur.

Constitutis itaque partibus in præsentia nostra statuta die presbyter Johannes monachus procurator monasterii S. Mariæ de cellis contra Archipresbyterum S. Petri de Podio per advocatum suum in jure proposuit, quod cum omnes homines de Podio tam de jure quam de consuetudine approbata sepeliri debeant apud Ecclesiam S. Mariæ & de ipsis omnes obventiones, quæ fecuntur mortuos, tam in morituris quam oblationibus, septimis anniversariis, ac aliis honestis consuetudinibus percepisset Ber. Archipresbyter Podii a quatuor annis propria temeritate ductus, quosdam homines dicti castri in sua ecclesia sepelivit, ac ibidem cimiterium de novo construens, mortuaria, & oblationes, quæ provenerant ex mortuis sibi subtraxit.

Quare petebat ecclesiæ suæ corpora defunctorum cum omnibus proventibus per nos debere restitui, & cimiterium in ipsius ecclesia S. Mariæ præjudicium constructum penitus referari.

Addens, quod cum tempore domni episcopi Benedicti domnus Johannes de Marano, qui tunc erat archipresbyter ecclesiæ S. Petri quosdam homines dicti castri in ecclesia sua sepelisset, ac ipsum coram eodem episcopo prædecessore nostro Frater Gentilis Præpositus S. Mariæ convenisset.

Idem episcopus cognitis causæ meritis causam diffinivit, ad judicans ecclesiæ de cellis quidquid pro sepultura illorum recipere debuissent, & mediante domno Ber. de Cellis de voluntate dicti episcopi inter ipsas ecclesias consentientibus partibus sub pena centum soldorum denariorum, propterea talis concordia formata est, quod ab illa die, & deinceps nullus de castro Podii sepeliretur in ecclesia S. Petri, nisi aeris intemperies, vel incursus hostium impediret, ut defuncti corpus ad ecclesiam S. Mariæ deferri non posset, & tunc si esset de voluntate Monachorum, apud ecclesiam S. Petri sepeliretur.

Addidit etiam, quod per eandem convenientiam cimiterium dictæ ecclesiæ destructum est & omnia ossa defunctorum per Monachos ad ecclesiam S. Mariæ delata.

Præterea cum super hac eodem tempore domni Ing. episcopi Archipresbyter S. Petri præsumeret attemptare, idem episcopus de meritis causæ cognoscens, sententiam domni Benedicti episcopi nec non & compositionem factam per domnum Ber. de Cellis confirmavit ipsam sententiam, sicut apparebat in scriptis suis, interferens litteras, quas sigillo proprio munivit.

Unde petebat a nobis, ut sicut diffinitum fuerat a prædecessoribus nostris bonæ memoriæ domno Benedicto, & domno Ingnitio Marsicanis episcopis, & nos simili modo per nostras litteras declarare deberemus restituentes sibi corpora defunctorum cum omni proventu subtracto, inhibentes Archipresbytero, & clericis de Podio, ne aliquos de cætero præsumerent in sua ecclesia tumulare, & promittens idem procurator singula proposita testibus demonstrare, & ipsum instrumentum quod eis fecerat domnus Ingnitius episcopos

præsentatum, afferens quod si dubitarent de ipso singula, quæ continebant testibus idoneis demonstrabit, allegabat ad hæc longam, & continuam detentionem... s. parti debent præjudicium generare, petebat etiam, quod omnes mulieres parientes dicti castri tempore suæ purgationis consueverint cum oblationibus ad ecclesiam S. Maria accedere, & de consuetudine approbata, ipse Archipresbyter non patitur eas accedere, quod cum ab hac deberemus infetatione cohibere, & hanc consuetudinem volebat testibus approbare.

Item petebat, ut homines dicti castri faceremus ad ecclesiam S. Mariæ cum oblationibus accedere in festo videlicet S. Crucis, S. Stephani, Assumptione dominæ nostræ, secunda feria post resurrectionem Domini sicut fuerat de consuetudine approbata.

Ad hæc pars adversa per advocatum suum respondit quod homines de Podio liberam habebant sepulturam, ut qui vellent apud ecclesiam S. Mariæ sepeliri, aut ecclesiam S. Petri nemine impediante de se poterat ordinare, & a quadraginta annis ecclesia S. Petri fuerat in hac possessione continua, sicut per testes idoneos poterat demonstrare, afferens Instrumentum domni Ingnitii nullius esse momenti, cum de instrumento sui prædecessoris faceret mentionem, & ipsum de quo fiebat mentio non appareret, de mulieribus parturientibus, & de sollempnibus diebus respondit, quod liberum erat mulieribus ecclesiam sibi eligere, quam intrarent, & hominibus in diebus sollempnibus, & nominatis ad ecclesiam accedere, nullo cogente, & hoc olim obtinuit sicut parati erant testibus declarare.

Nos autem auditis petitionibus, & responsionibus partium, prævidimus probationes ipsarum sicut oblatae fuerant admittendas.

Receptis itaque utriusque testibus, & diligenter examinatis, eorum depositiones fecimus publicari, & cum super eisdem fuissent diutius disputatum per testes monasterii evidenter nobis apparuit, quod de sepultura hominum de Podio coram domno Benedicto Marsorum episcopo fuerat litigatum, & per eum sententialiter diffinitum, quod homines de Podio debeant apud ecclesiam S. Mariæ sepeliri, & quæ sibi subtracta fuerant omnino restitui ad ipsum etiam plene probatum extitit de sententia domni Ingnitii Episcopi, qui sententiam episcopi Benedicti confirmavit, & per scripturam suam renovavit, sicut

ex impressione sigilli prædicti, depositione testium, & pœna adiectionem manifestissime declaratur, itidem etiam de concordia inter memoratas ecclesias habita, & cimiterio clauso, & ossibus defunctorum delatis ad monasterium per Monachos, & possessione continua, & de primo ingressu parturientium in ecclesia S. Mariæ, & prænominatis diebus sollempnibus, sicut fuerat in jure petitum per advocatum S. Mariæ, tam per testes ipsius monasterii, quam per quosdam testes alterius partis plene nobis extitit declaratum.

Unde cum post multas allegationes partium utrumque jam esset conclusum, & suas allegationes nobis utraque partium obtulisset in scriptis, datis indutiis ad consideranda causarum merita, cum de sepeliendis hominibus de Podio apud ecclesiam S. Mariæ, & canonica portione omnium proventuum, qui secuntur mortuos, tam per sententiam domni Benedicti episcopi, & demum per confirmationem domni Ingnitii episcopi, & renovationem ejus, sicut per suas litteras apparebat, & hoc ipsum dicta testium declarabant.

Cumque etiam de compositione super iis habita per domnum Berardum de Cellis, auctoritate diœcesani episcopi, & partium voluntate, nec non de cimiterio clauso, & diruto, & ossibus mortuorum inde delatis per Monachos ad ecclesiam S. Mariæ, & pœna adiectionem per testes, & instrumentum domni Ingnitii episcopi constitisset, cum per testes adversæ partis in contrarium nichil directæ probetur.

Habito Fratrum nostrorum consilio aliorumque prudentum, processus & deffinitiones prædecessorum nostrorum domni episcopi Benedicti, & domni episcopi Ingnitii super præmissis habitis, nec non & concordiam inter ipsas ecclesias per domnum Berardum de Cellis de partium voluntate factam, cum adiectione pœnæ & diutius observatam, sicut per instrumentum domni Ingnitii, & testes apparebat.

Sententialiter confirmamus, & ut in perpetuum observari debeant diffinimus.

Statuentes, ut cimiterio in ecclesia S. Petri penitus reserato, de cætero nullus in ipsa ecclesia S. Petri de hominibus Podii sepeliatur, nisi asperitas temporis, vel hostium incursus impedian accessum ad

ecclesiam S. Mariæ, sicut in instrumento domni Ingnitii episcopi continetur.

De pœna vero centum Soldorum in quo probatum est, Archipresbyterum de Podio incidisse, nobis reservamus, juxta nostrum beneplacitum disponendum, nec obstat, quod per alteram partem in instrumentum opponitur, cum ipsum sigilli munimine roboratum expresse totum processum episcopi Ben. & compositionem sub die, & consule in se contineat, & testium subscriptiones. Cum etiam cuncta, quæ in eo sunt testium assertionem pandantur.

De mulieribus parturientibus, & de Sollempnibus nominatis, ita definimus, ut cum sit probatum, quod a quinquaginta annis mulieres de Podio post purificationem suam primo consueverint cum oblationibus ingredi ecclesiam S. Mariæ quod neminem impedirent de cætero debeat obtinere.

De sollempnibus nominatis statuimus, ut tunc homines de Podio visitent Dominam nostram, cum per hoc jus alterius non lædatur, & honesta consuetudo servetur.

Actum est hoc in ecclesia S. Sabinæ, anni Domini sunt M.CC.XIX. quintodecimo Kal. Januarii per indictionem VII. in præsentia Fratrum meorum, videlicet Rainaldi presbyteri, Probati diaconi, Thomæ Ruberti presbyteri, Philippi Subdiaconi.

✠ Ego Thomas dei gratia Marsicanus episcopus propria manu subscripsi, & sigillum meum apposui.

Ego Johannes facte jussione domni Marsicani episcopi hanc chartam propria manu scripsi Amen.

1287, 5 agosto - Statuto dei monaci: trascrizione

Segue la trascrizione dello Statuto che si diedero i frati di Celle nell'anno 1287 e estratto da Inguanez.

✠ In nomine Domini amen.

Anno ipsius millesimo ducentesimo octuagesimo septimo, die quinta augusti, XV indictionis, ante monasterium Sancte Marie de Cellis.

Dominantibus heredibus dive memorie domni Karoli incliti dudum Ierusalem et Sicilie rege, dominii eorum anno III.

Hac die presenti nos Leo Berardi iudex in castro Cellarum et Franciscus de Cellis auctoritate regia publicus notarius presenti scripto publico notum facimus et testamur quod tam in nostra presentia quam subscriptorum testium ad hoc specialiter vocatorum et rogatorum videlicet: Raynaldi de Vicovario, Philippi Iohannis Porcelli et Iacobelli de Villa et aliorum plurium.

Cum esset discordia inter fratrem Ottabianum prepositum monasterii Sancte Marie de Cellis ex una parte et conventum seu monachos ipsius monasterii ex altera de iustitiis ipsorum monachorum et aliis rebus quas pro vita eorum se debent recipere ab ipso monasterio et preposito, asserebant ipsi prepositus et monachi videlicet frater Iohannes, frater Gerardus, frater Raynaldus et frater Blasius de Cellis, frater Nicolaus de Podio et frater Bartholomeus de Alto Sancte Marie unanimiter et concorditer pro tranquillo et pacifico statu eiusdem monasterii ad tale pactum et concordiam devenerunt.

In primis videlicet quod ipsi preposito ab [ipsis] monachis exhibetur obedientia et reverentia debita et colatur et honoretur ab eis sicut decet prepositum.

Item quod ipse prepositus negotia ipsius monasterii procuret et tractet ac administret in omnibus.

Item quod tam prepositus quam monachi teneant et tenere possint canapinas suas eisque uti et frui pacifice et quiete ut consueverunt temporibus retroactis.

Item quod tam prepositus quam quilibet monachorum recipiat et habeat partem ut consuetum est de... decimarum de quibus est solitus recipere et habere.

Item quod pecunia quam idem monasterium habere contigerit in festo sancte Marie de martio ratione oblationum dividatur equaliter inter eos.

Ita quod tam de ipsa pecunia quam de predictis decimis nec non et omnibus aliis que divisionem requirunt seu dividenda fuerint inter eos semper prepositus recipiat [pro] duobus.

Alie vero oblationes ipsius festi in quibuscumque sint assignentur celarario qui alios ipsius monasterii redditus recipiet et proventus.

Item quod ceteros a predictis proventus, redditus, oblationes et obventiones omnes ipsius monasterii undecumque et qualitercumque preter ea que relinquuntur et dantur pro operibus et melioramento monasterii, ipsi prepositus et monachi communes habeant et communiter pro eorum et eiusdem monasterii utilitatibus expendantur.

Item si aliquis vel aliqui tam ipsi prepositi quam cuilibet ipsorum monachorum vellet pro salute anime sue vel suorum aliquos denarios dare seu panes, liceat sibi recipere ipsos denarios et unum panem tantum et reliqui panes ad cellarium deferantur.

Item quod prepositus debeat eligere et ordinare unum ex ipsis monachorum quem voluerit annuatim qui omnia ipsius monasterii victualia una cum ipso preposito ad unam et eandem mensuram recipiat eaque sub sua clavi teneat et custodiat assignanda per eum tam celarario eiusdem monasterii quam alii cui prepositus preceperit pro negotiis eorum et ipsius monasterii cum fuerit oportuno.

Item quod idem prepositus debeat facere et statuere unum ex ipsis monachis cellararium eumque possit remove et alium substituere cum sibi placuerit et necesse fuerit.

Qui cellararius debeat cum conscientia ipsius prepositi recipere omnes introitus et proventus monasterii preter victualia que recipere debeat monachus supradictus, ut supra narratur, ipsosque expendere de ipsius prepositi conscientia et mandato et tam de introitu quam exitu ipsorum proventuum et reddituum ipsi preposito presentibus monachis supradictis debitam ponere rationem; si vero ipse cellararius non faceret ipsis monachis vel eorum alicui ea que debet et que inter ipsos prepositum et monachos ordinata sunt vel im posterum ordinari contigerit, ipsi monachi hoc notificare debeant preposito et ipse prepositus illud eis facere teneatur et debeat emendari.

Item quod prepositus et monachi simul et ad unam mensam comedant et quod ab eorum comestione superfuerit tam in pane quam in aliis rebus ad cellarium reducat.

Item quod si consanguineus prepositi vel alicuius monachorum vel alia persona que specialiter veniat ad eorum aliquem come dat apud dictum monasterium recipiat panem et companagium ab eo cuius est consanguineus vel ad quem venit, et vinum habeat de communi.

Si vero prepositus et monachi essent in mensa recipiat etiam companagium de communi; pro aliis vero personis ad predictum monasterium venientibus, prepositus modum teneat consuetum.

Item quia prepositus debet recipere pro duobus, possit si velit secum retinere unam personam ad communes expensas potus et cibi.

Item quod prepositus possit tenere equum vel pullum equinum unum, pro cuius annona debeat habere a monasterio vel ordei quartaria sex vel spelte seu alterius annone que esset in monasterio, quartaria octo; si vero annona non esset in monasterio, emi debeat de eorum quem equum ipse prepositus tenere debeat pro servitio suo et ipsius monasterii ac etiam monachorum cum pro negotiis monasterii accedent. Si autem pullus quem ipse prepositus tenebit ratione

temporis equitari non posset, inveniatur alium equum idem prepositus pro negotiis monasterii cum expedierit de suo proprio ad vecturam.

Item si prepositus voluerit ad studium accedere habeat pro expensis per mensem cuppas de grano decem, monachus vero si licentiatas ad studium accedet pro expensis habeat per mensem cuppas grani quinque.

Item quod tam prepositus quam quilibet monachorum apud dictum monasterium possit habere bestias specialiter per se seu quascumque alias massarias ad expensas proprias, salvo quod palea et fenum monasterii omnibus sit commune.

Item quod quum prepositus seu monachus voluerit sumere medicinam preter cotidianas expensas monasterii, prepositus habeat solidos provesinos decem et monachus solidos quinque.

Item si monachus infirmatur apud monasterium possit secum retinere ad expensas monasterii unam personam que sibi serviat, et dum iacet in lecto habeat pro medicinis die qualibet provesinos quatuor, si vero ad domum paternam redire voluerit, dum infirmus fuerit recipiat tantum per mensem cuppas grani quinque. Idem vero modus servetur in preposito si eum infirmari contingat, salvo quod pro duobus recipiat.

Item quando prepositus locat terras vel vineas monasterii ad laborerium referat monachis quod inde pro mercatura recipiat et illud cellarario qui alios proventus recipit debeat assignare.

Item quod tam prepositus quam monachi debeant sollicite intendere melioramento et negotiis monasterii secundum posse eorum et ipsius monasterii facultates.

Item quod elapso anno quolibet, quicquid deductis expensis de predictis proventibus superabit, inter ipsos prepositum et monachos verbaliter dividatur recipiente tamen preposito pro duobus.

Que omnia et singula supra et infrascripta, prefati prepositus et monachi inter se ad invicem legitime stipulantes promiserunt vicissim

inviolabiliter attendere et observare dum predictus frater Ottabianus prepositus predicti monasterii fuerit et contra ea vel eorum aliquod per se vel alios non facere nec venire, occasione aliqua vel exceptione, sub pena unciarum auri sex pro medietate curie venerabilis patris domni Casinensis abbatis et pro medietate parti observanti predicta solvenda a parte qualibet promissa et legitime stipulata et ea soluta vel non, predicta omnia et predictorum quod libet in sua firmitate perdurent.

Superius interliniatum est “possit” manu mea predicti notarii.

Ad cuius rei futuram memoriam et cautelam parcium facta sunt exinde duo publica consimilia instrumenta per manus mei predicti notarii Francisci subscriptionibus et signis predictorum iudicis et testium roborata, presens penes ipsum prepositum, alterum vero penes ipsos monachos retinendum.

Que scripsi et publicavi rogatus hinc inde, ego qui supra Franciscus auctoritate regia publicus Cellerum notarius et meo signo signavi [S. T.].

Signum crucis proprie manus mei Leonis qui supra iudex Cellarum.
Signum crucis proprie manus mei Raynaldi de Vicovario qui supra testis ✠

Signum crucis proprie manus mei Philippi qui supra testis ✠.

1400, 15 agosto - Inventario dei beni: trascrizione

Segue la trascrizione dell'inventario redatto nell'anno 1400, estratto da Inguanez.

Inventarium omnium bonorum ecclesie sancte marie de cellis per me fratrem petrum de ungaria anno domini MCCCC mense augusti die XV in presencia bonorum ac proporum virorum, videlicet notarii andree et notarii cicii et aliorum duorum civium tam mobilium quam eciam immobilium ac eciam omnium possessionum et utensilium domorum.

In primis calix una de argento cum pomo rotunto	I
Item evangestarium coopertum cum argento cum in imagine crucifix et salvatoris	I
Item libri duo missalia bona	II
Item manualia	I
Item vitas patrum	I
Item regula patris nostri	I
Item ymnarium	I
Item spalteria	II
Item liber de sermonorum dominicalium	I
Item collectarium per annum	I
Item evangelistarum de nocte	I
Item ymnarium cum orginario	I
Item liber dialocorum beati Gregorii pape	I
Item antiphonarium	I
Item gliaduate de missa	I
Item passiones sanctorum liber	I
Item breviarium vetustum absque tabuliu	due
Item liber sermonum per annum	I
Item biblia	I

Et quidem in Polyptico hujusce cœnobii A. 1400. die 15. Augusti facto a fr. Petro de Hungaria præsentibus notariis Andrea, & Francisco, alitiq; duobus probis viris adnotatur. Hem Evangelitarium d: nocte &c. Hæc sunt bona, & fabilia ecclesiæ S. Mariæ de Cellis. In primis habet monasterium hortum unum præanubius necessariis pro ufibus fratrum. Item Feudum Mariæ Johannis de Collibus debet dare in festo Paschæ, & S. Mariæ de Augustu bucilatas duas ad mensuram Fratrum &c. Item Feudum Andreæ Philippi debet dare in festo Paschæ Resurrectionis, & S. Mariæ de Augustu bucilatas duas per festum, qui debent esse panes quinque per bucilatum ad mensuram Monachorum &c. Item feudum Floriani debet dare anguillas in festo Resurrectionis, & S. Mariæ de Augustu, & Natalis domini Bucilatos duos ad mensuram Monachorum septem panes pro bucilata. Item feudum Rubii Sambuci debet dare in singulis festis supradictis qualibet festo duas bucilatos pro qualibet, sex panes ad mensuram Monachorum &c.

1402, 4 maggio - Inventario dei possedimenti: trascrizione

Segue la trascrizione dell'inventario redatto nell'anno 1402, estratto da Inguanez.

In Dei nomine amen.

Anno a nativitatis eiusdem millesimo quatringentesimo secundo, die quarto mensis maii, indictione decima eiusdem mensis, pontificatus sanctissimi in Christo patris et domni Bonifatii divina providentia pape noni, anno eius amen; apud ecclesiam Sancte Marie de Cellis, in choro ipsius ecclesie.

Regnante quoque serenissimo domno nostro domno Laudislao Dei gratia inclito Ungarie, Ierusalem et Sicilie, Dalmatie, Croatie, Rame, Servie, Galitie, Lodomerie, Romanie Bulgarieque rege, Provincie et Forcalquerii ac Pedemontis comite; regnorum eius anno feliciter, amen.

Nos Diutaiutus Cicci annalis iudex ad contractus ipsius castri prefati, Antonius Angelutii Iannecte de Cellis publicus apostolica auctoritate notarius, et testes subscripti ad hoc specialiter vocati et rogati, videlicet: Antonius Potii, Potius pater dicti Antonii, Mattheus notarii Andree castri predicti, Nicolaus Dominici fornarii et Bartholomeus Stasii castri prefati.

Presenti scripto publico notum facimus et testamur quod frater Petrus Ungarus monachus Casinensis ac vicarius ecclesie prelibate et ipsius monasterii conventus, videlicet frater Cicchus prepositus monasterii predicti, frater Ioannes de Ispania, frater Iohannes de Roma et frater Marinus de Cellis monachi ipsius monasterii, ad sonum campanelle in ipsa ecclesia, uti moris est, asserentes et prefatus vicarius qui asseruit quod receperat in mandatis a venerabili patre Henrico abbate Casinensi quod prefatus vicarius deberet facere inventarium de bonis stabilibus et debitibus ecclesie prelibate per publicum istrumentum, unde predictus vicarius asserens se velle obedire mandato dicti domni abbatis, tam debite quam reverenter asseruit et narravit una cum dictis monachis et quia volens prefatus

vicarius bona particulariter dicti monasterii scire, vocavit et rogavit tres testes idoneos de castro predicto qui sciunt omnia certa bona dicti monasterii, videlicet Iohannem Rainaldi, Dominicum fornarium et Bartholomeum Cicci Iohannis de Cellis, non obstante quod prefatus vicarius nobis in scriptis ab antico scriptum coram nobis placuit presentare et prefata... nomina odierna memorantur uti ego prefatus notarius in antiquo inventario seriatim et distinte inveni, viti.

Continetur in scriptis: Habet unum casarenum in castro Cellarum prope porta de castro que vulgariter dicitur La Porta Iadari iuxta rem quondam magistri Thome et viam publicam.

Habet domum unam in dicto castro cum uno orto iuxta viam publicam, rem Macthei notari Andree et viam publicam, quam titulo locationis tenet Nicolaus Ioannis Cicci cum fratribus, pro qua tenetur annuatim spallam porcinam unam aut gallinam unam.

Item ortum unum quem tenet Golpecta sub debito vo... quinque annuatim.

Habet domum unam in dicto castro cum uno orto quam tenet Iohannes Pauli, pro qua tenetur in festo Nativitatis spallam unam.

Habet aliam domum super portam Marci et viam publicam quam tenet dompnus Sanctus de Aquila pro qua tenetur in festo Nativitatis spallam unam.

Habet ortulum unum quem tenet Preitus in pede burgi iuxta flumen et viam vinearum, pro quo tenetur annuatim solidos XV.

Habet alium ortulum ibidem iuxta formam quem tenet Potius, pro quo tenetur annuatim solvere libram unam piperis.

Item ibidem habet ortulum quem tenet Colacchia.

Habet ortum unum iuxta rigum et formam quem tenet Colutia Donati, pro quo tenetur annuatim unciam unam trochi.

Item habet infrascriptas possessiones quas tenet monasterium predictum, videlicet: vicendam unam iuxta rigum et viam publicam.

Habet vicendam aliam super viam in pede vinearum.

Habet petium unum terre iuxta ecclesiam predictam quod dicitur Lu Iardinu.

Item clusam unam in pede dicti monasterii iuxta rigum et formam.

Habet canapinam unam iuxta dictum monasterium et viam publicam.

Item ortulum unum iuxta monasterium prefatum.

Habet cannapinas prope cimiterium que sunt VII per quamlibet in semine cuppe VI.

Habet terram una nominata Lu Pantanu de Infermaria iuxta rem Stephani Ciccharelli, rem olim notarii Andree et nunc monasterii predicti, et viam publicam.

Item unum aliud pantanum iuxta [rem] notarii Andree et viam publicam.

Item ritozium unum iuxta flumen ultra et rem Macthei notarii Andree.

Item habet territoria in pertinentiis Cellarum in loco qui dicitur Valle Cannucia.

Item pratum unum in loco qui dicitur La Pera della Zita, iuxta rem Macthei notarii Andree et rem Antonii Petri Cari.

Item silvam unam cum vallibus et collibus in Colfarolfi iuxta rem notarii Andree et rem Masii Marini.

Habet vicendam unam in pertinensiis Auricule in loco qui dicitur L'Acqua dellu Nagni iuxta viam publicam et rem Butii Marinicti de Preito.

Habet silvam unam cum duobus partibus in pertinensiis Podii Synulfi iuxta rigum et rem Ioannis Niri de Auricula.

Habet terram unam in pertinensiis dicti Podii in loco qui dicitur Colle Catallu iuxta viam publicam.

Item casale unum ad pontem Sancti Bartholomei in pertinensiis Cel-larum iuxta vias publicas.

Item terram unam in loco qui dicitur La Valle Petri Bellecchie iuxta rem notarii Andree et rem Cicci Ioannis Rainaldi.

Item silvam unam in Silva Monacesca iuxta foxatum.

Item vinealia in vallibus iuxta rem Colutie Donati et rem Pasqualis de Roccha.

Item silvam unam in loco qui dicitur Colle Crescensii.

Item terram et silvam in loco qui dicitur La Valle de Anivallis iuxta rem notarii Andree.

Item vineale unum in vallibus iuxta rem Colutie et rem Petrutii Gregorii et foxatum.

Habet vineam unam in vallibus quam tenet Anglutia uxor quondam Masciocchi pro qua tenetur annuatim solvere in festo Sancti Stephani carlenum unum de argento.

Item vineam unam sitam in vallibus quam tenet Symeon de Rogo Frigido⁹⁶ (pro qua) et cum uno petio terre pro qua tenetur annuatim solvere decimam et cucturias musti sex.

⁹⁶ Interessante questo nome per Riofreddo.

Item petium unius terre situm in loco qui dicitur Lo Pretali iuxta rem Turi... et rem dicti monasterii.

Item vicendam unam cum duobus partibus iuxta viam publicam.

Item terram unam que dicitur Lung... in pede vinee monasterii predicti.

Item unum aliud vineale iuxta vineam predictam.

Item vineam unam pro usu dicti monasterii.

Item omnes vinee que sunt infra foxatum Vallis Corbine et Sanctum Franciscum debent solvere decimas dicto monasterio.

Item silvam unam in mantrilis que dicitur Valle Palomba quam tenet Nutius Petri Gentilis.

Item habet vineam in nellu Colle de Biasiu quam tenet Potius pro qua tenetur annuatim uncias piperis novem.

Item habet in nelle Pantana quam tenet Preite pro qua tenetur annuatim solvere dicto monasterio acquiriam olei unam ad mensuram monasterii.

Item ibidem petium unum terre locatum tantum quod tenet Terriacha.

Item petium unum ibidem quod tenet ecclesia predicta ibidem.

Habet etiam aliquos debitaes qui tenentur facere debita dicto monasterio, et sunt hii, videlicet: pheudum Angelutii Iohannis dellu Santi debet dare in festo Pasche et in Nativitate Domini et in Sancta Maria de Augusto turtulos duos ad mensuram monasterii et monachorum scilicet quinque panes et spallam unam de porco et in qualibet edomada operam unam.

Item pheudum Bartholomei Cicci Iohannis debet dare in predictis festis turtulos duos scilicet quatuor panes et in Nativitate spatullam unam et in qualibet edomada operam unam.

Item feudum Rubei Cannici quod tenet Nicolaus Iacoboni debet solvere in predictis festis turtulos duos ad mensuram supradictam qui sunt panes sex et in Nativitatem spatulam unam et in qualibet edomada operam unam.

Item feudum Petrelloni quod nunc tenet Pasqualis olim de Roccha et nunc de Cellis.

Notarius Andrea et Vincensius similiter debet facere servitia predicta, excepto quod turtulos debent esse maiores omnium pheudorum et spatulam de porcho in Nativitate et pro domo que fuit Macthei (Pasqualis) Scansapecudis longam unam de porcho.

Et Cicchus Odonis debet contribuere pro uno casareno quod tenet de dicto pheudo extra portam Marci.

Item pheudum Pilati quod nunc tenet Colutius, similiter debet facere predicta servitia et sex pitictos olei pro vinea quam tenet titulo locationis.

Item pheudum Iohannis notarii quod tenet Preite et Marinus Cecconi in predictis festis debet facere quatuor panes ad mensuram predictam et debet facere servitia.

Et Preite debet facere annuatim pitictolos olei sex.

De quibus bonis stabilibus iusta assertionem dicti fratris Petri Ungari vicarii predicti monasterii et inventarium per eum nobis datum et assignatum, precibus et rogatu ipsius vicarii predicti, ad certitudinem dicti domni abbatis et omnium quorum interest et poterit interesse testimonium et plenam fidem presens exinde publicum instrumentum factum est per manus mei notarii Antonii predicti, subscriptionibus et signis predictorum iudicis et testium roboratum.

Quod scripsi et publicavi rogatus ego qui supra Antonius publicus apostolica auctoritate notarius et meo solito signo signavi et signum meum apposui consuetum.

✠ Signum crucis manus proprie Potii qui supra testis inlicterati.

✠ Signum crucis manus proprie Macthei qui supra testis inlicterati.

✠ Signum crucis manus proprie Nicolai qui supra testis inlicterati.

✠ Signum crucis manus proprie Bartholomei qui supra testis inlicterati.

✠ Ego Antonius qui supra testis licteratus omnibus interfui et predicta testor et mea propria manu subscripsi et signum crucis apposui.
[S. T.]